

## LXXXIII.

## TORNATA DEL 9 APRILE 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Omaggi. = Petizione dichiarata d'urgenza. = Congedi. = Comunicazione del collocamento a riposo del professore deputato Sulis e della dimissione del deputato Tomati, per la quale è dichiarato vacante il 2° collegio di Genova. = Rinnovamento degli uffizi. = Discussione dello schema di legge sulla liberazione condizionale dei condannati al carcere — Schiarimenti su di esso del ministro di grazia e giustizia, che propone alcune variazioni — Dichiarazioni del relatore Fossa. = Il ministro delle finanze presenta due disegni di legge: per la cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'ospizio di Termini; e per la esonerazione di alcuni comuni dal pagamento di quote dovute per la manutenzione della strada mirandolese — Lo stesso ministro chiede sieno nominate due speciali Commissioni per l'esame di vari progetti di legge da esso presentati — Osservazioni del deputato Minghetti, e spiegazioni del ministro — La proposta delle due Commissioni è approvata, e si conferisce al presidente la facoltà di nominarle. = Annunzio e svolgimento di una interrogazione del deputato Paternostro sulla comparsa di una banda presso Benevento — Risposta del ministro dell'interno. = Determinazione dei giorni dello svolgimento di interrogazioni e interpellanze dei deputati Righi, Del Giudice e Antonibon. = Annunzio di un'interrogazione del deputato Bonghi al ministro della istruzione pubblica sopra i mezzi con cui intende provvedere ai prestiti domandati dai comuni per la costruzione delle case scolastiche, in conformità della circolare 1° luglio 1875. = Si riprende la discussione dello schema di legge — Interrogazioni del deputato Righi e spiegazioni del ministro di grazia e giustizia — Obbiezioni del deputato Inghillieri, risposta del deputato Indelli e considerazioni del deputato Di Rudinì, tanto sulla legge formulata dalla Commissione, quanto sopra le modificazioni proposte dal ministro.*

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

Il segretario Del Giudice dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**PRESIDENTE.** Si dà comunicazione del sunto delle ultime petizioni state presentate alla Camera.

**SOLIDATI-TIBURZI, segretario. (Legge)**

1456. Mecco Francesco, capitano di fanteria, invoca una proroga alla legge 21 agosto 1870 onde poter essere ammesso a presentare i titoli giustificativi per la valutazione dei suoi servizi interrotti per causa politica.

1457. Lavarello Giovanni Battista, gerente di una società di navigazione a vapore, presa cognizione della convenzione per la concessione dei servizi postali, commerciali marittimi e di tutti gli oneri relativi, offre il 20 per cento di ribasso sul prezzo di 32 lire per lega stabilito nella proposta di legge

presentata al Parlamento per la linea speciale che s'intende stabilire fra Genova e Singapore.

1458. 294 cittadini del mandamento di Cerzeto in Calabria Citeriore fanno voti per l'abolizione della tassa sul macinato, e perchè il prodotto della medesima sia pagato direttamente dai comuni, lasciando loro facoltà di rivalersene sui propri amministratori.

1459. La deputazione provinciale di Venezia, rappresentando che il progetto presentato alla Camera per la concessione di servizi postali commerciali marittimi non soddisfa equamente gli interessi ed i bisogni del commercio di Venezia, presenta alcune modificazioni ed aggiunte al medesimo a tutela delle condizioni della navigazione dell'Adriatico.

1460. La Camera di commercio ed arti d'Ancona

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

raccomanda che col progetto di legge per la concessione di servizi postali commerciali marittimi sia prorogato a tutto il 1880 il contratto colla Peninsulare, venga mantenuta la comunicazione diretta col Levante per mezzo della società Florio, e sia stabilito l'allacciamento dell'Adriatico colla Sicilia e colla Dalmazia mercè la concessione richiesta dalla società anonima Puglia.

1461. La Giunta municipale e la Camera di commercio ed arti di Siracusa fanno istanza perchè nella prossima discussione del progetto di legge per la concessione di servizi postali commerciali marittimi voglia provvedere che l'approdo a Siracusa dei vapori delle società Rubattino e Florio, invece di essere facoltativo per il Governo, sia determinato per legge, e faccia parte integrale delle convenzioni relative.

1462. La Giunta comunale di Lodi svolge delle ragioni per la conservazione dell'archivio notarile esistente da tempo immemorabile in quella città.

1463. Le Giunte municipali dei comuni di Modica, provincia di Siracusa, e di Valledlunga, provincia di Caltanissetta, appoggiano la proposta di legge presentata dai deputati Di Cesarò e Di Rudinì per la riforma della circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia, e fanno voti perchè sia presto discussa ed approvata.

1464. La Camera di commercio ed arti della provincia di Sassari rivolge alla rappresentanza nazionale alcune considerazioni e voti intorno alle nuove convenzioni sui servizi postali marittimi, onde ottenere che nelle medesime non siano dimenticati o compromessi gli interessi più vitali di quella provincia.

1465. La Giunta municipale di Venezia, per mandato di quel Consiglio comunale, e la Camera di commercio della provincia stessa, rassegnano petizioni perchè siano prese in considerazione, nella discussione del progetto di legge relativo alla concessione di servizi postali marittimi, e venga provveduto equamente agli interessi della costa dell'Adriatico e del suo maggior porto nazionale in quel mare.

1466. La Giunta comunale e 296 cittadini di Belvedere Marittimo e le Giunte dei comuni di San Giusto, Fagnano Castello, San Tosti, San Marco Argentaro e Bonisati, provincia di Cosenza, si rivolgono alla Camera perchè col progetto di legge per la concessione di servizi postali sia provveduto che alla rada di Belvedere Marittimo approdino i piroscafi postali.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Savini ha facoltà di parlare sopra il sunto delle petizioni.

**SAVINI.** Prego la Camera di voler dichiarare d'ur-

genza la petizione 1458 di 294 cittadini del mandamento di Cerzeto in Calabria Citeriore, che chiedono l'abolizione o la riforma dell'imposta sul macinato.

(L'urgenza è accordata.)

**PRESIDENTE.** Si dà lettura di un elenco d'omaggi inviati alla Camera.

**DEL GIUDICE, segretario. (Legge)**

Dal cavaliere Luigi Favero, ispettore forestale in riposo, da Giavera (Treviso) — Opuscolo sul progetto di legge forestale unica pel regno, una copia;

Dalla deputazione provinciale di Padova — Atti del Consiglio provinciale riferibili all'anno 1876, una copia;

Dalla deputazione provinciale di Chieti — Idem, copie 2;

Dalla deputazione provinciale di Torino — Idem, copie 3;

Dalla deputazione provinciale di Genova — Idem, copie 10;

Dalla deputazione provinciale di Porto Maurizio — Relazione fatta da quel Consiglio provinciale sul progetto di legge sulle tasse dirette comunali e sulle quote di concorso a favore delle provincie, una copia;

Dal dottore Alberto Cornaglia, Torino — Disegno di una riforma degli studi primari e secondari, copie 2;

Dal cavaliere Contarella Salvatore, Vittoria — Riforme finanziarie. Considerazioni di un contribuente, copie 6;

Dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, Roma — Volume 86 degli *Annali* (Statistica), una copia;

Dallo stesso — Movimento della navigazione italiana nei porti esteri, anni dal 1869 al 1874, una copia;

Dalla direzione generale dei telegrafi — Statistica sommaria per l'esercizio 1876, della sola rete governativa, copie 100;

Dalla direzione generale della Banca Nazionale nel regno — Rendiconto delle operazioni fatte dalla Banca durante l'anno 1876, copie 12;

Dal prefetto della provincia di Como — Atti di quel Consiglio provinciale anno 1876, copie 2;

Dalla società Rubattino di navigazione, di Genova — Resoconto statistico del movimento merci e passeggeri sulle linee di navigazione del Mediterraneo-Egitto-Indie anno 1876, copie 10.

**PRESIDENTE.** Domandano un congedo, per motivi di famiglia, i seguenti deputati: Bellone, di giorni 5; Correale, 15; Mussi Giovanni, 10; Pierantoni, 15; Chinaglia, 12; Bizzozero, 8; Riberi, 25; Corbetta, 8; Lugli, 10; Cucchi Luigi, 30; Antongini, 8; Martini, 20; Berti Lodovico, 20; Manfrin, 8; Fa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

rina Emanuele, 8; Arisi, 10; Asperti, 10; Basetti Gian Lorenzo, 10; Bernini, 30; Gattelli, 10; Gorio, 10; Secondi, 10; Borromeo, 4; Geymet, 5; Marcora 5, Assanti Pepe, 20; Favara, 10; Colombini, 5; Compans, 8; Calciati, 3; Velini, 3.

Per motivi di salute: Pontoni, 16; Sannia, 6; Minich, 6; Pissavini, 20; Marolda-Petilli, 30; Mezzanotte, 10.

Per pubblico servizio: Elia, 3; Gorla, 15; Martinelli Giovanni, 7; Mocenni, 8.

(Sono accordati.)

L'onorevole ministro della pubblica istruzione, con sua lettera del 6 corrente, ha annunziato che il cavaliere Francesco Sulis, deputato al Parlamento, in seguito a sua domanda e per ragioni di salute, fu collocato a riposo dall'ufficio di professore di diritto costituzionale della regia Università di Pavia, con effetto dal giorno 4 del corrente mese.

Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione di questa comunicazione di collocamento a riposo dell'onorevole Sulis, il cui nome sarà cancellato dall'elenco dei deputati professori.

L'onorevole Tomati scrive alla Presidenza:

« Il deputato del 2° collegio di Genova, Cristofaro Tomati del fu Lorenzo, adempie al debito suo ringraziando ossequentemente la benevolenza usatagli dalla Camera nella tornata del 16 marzo, quando sospendendo di deliberare definitivamente sulla sua dimissione rassegnata, gli concedeva temporaneo congedo.

« Ma troppo gravi e seri sono i motivi di salute, in forza dei quali già nel gennaio ultimo scorso accettava un primo congedo, e questo essendo trascorso non segnando miglioramento, ma crescente esacerbazione, e versando in condizioni che gli rendono assolutamente impossibile disimpegnare gli importanti uffici affidati al deputato, trovasi astretto, come da sacro dovere, a rassegnare nuovamente la sua dimissione definitiva dall'ufficio di deputato.

« In questa deliberazione egli venne e persiste, essendo quella sola che apre via normale onde Genova abbia il numero legale dei suoi rappresentanti in attività di esercizio, ed egli trovi modo di sperimentare l'azione benefica di altro clima in propizia stagione usato per lasso di tempo abbastanza lungo. Ponendo altra remora probabilmente scorrerebbe vuota d'effetto la desiderata prova.

« Per queste ragioni, prega istantemente l'illustrissimo signor presidente della Camera a volere nuovamente presentare la implorata dimissione definitiva.

« Coglie volentieri l'occasione per protestarsi coi sensi della più profonda stima ed alta considerazione, ecc. »

Se non ci sono opposizioni si prende atto di questa dimissione, e per conseguenza dichiaro vacante il 2° collegio di Genova.

Ora si procede all'estrazione degli uffici.

(Il segretario Del Giudice ne fa il sorteggio.)

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE DEI CONDANNATI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la liberazione condizionale dei condannati.

La parola spetta al ministro di grazia e giustizia.

**MANCINI, ministro di grazia e giustizia.** Nell'aprirsi la discussione su questo disegno di legge credo opportuno di fare alla Camera una dichiarazione, la quale potrà forse facilitare l'esame del progetto, e permetterne un più esatto apprezzamento.

Non so, nè credo che vorrà discutersi il principio che informa la legge, cioè il concetto razionale dell'istituto della liberazione condizionale dei condannati. Introdurre nell'esecuzione delle pene tali modalità, una serie di progressivi esperimenti e transizioni dalla espiazione penale nella forma più rigorosa e severa sino al ritorno del condannato nella vita libera della società; creare nella classe dei condannati il solo possibile impulso alla loro emenda ed al morale miglioramento, ponendo in certa guisa nelle loro stesse mani la facoltà di abbreviare la durata delle meritate sofferenze, ed anche gradatamente l'intensità delle medesime, non è, come alcuni erroneamente credono, una istituzione umanitaria e pietosa, rivolta unicamente allo scopo di alleviare le sofferenze dei condannati.

Essa ha essenzialmente uno scopo sociale; serve a preservare la società dai pericoli gravissimi, ai quali è esposta, allorchè i condannati, compiuta l'espiazione della loro pena ritornano, senza mezzi di sussistenza, senza garanzie, senza opportune cautele e discipline in mezzo ad una società giustamente diffidente, che li respinge da sè, e non permette loro di procacciarsi onesti mezzi di vita, quasi collocandoli in una fatale alternativa tra la mendicizia ed il furto, cioè la ricaduta nel delitto.

Del resto questa istituzione è stata giudicata da grandi scrittori, ammessa nella legislazione di ben molti paesi civili, e sperimentata con quel favorevole successo che già fu indicato nella relazione ministeriale, o meglio ancora nelle due successive relazioni della vostra Commissione.

Aggiungo, che un tale istituto è stato oramai, si

SESSIONE DEL 1876-77. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

può dire, discusso ed assentito. in entrambi i rami del nostro Parlamento. Il Senato, come sapete, approvò questi articoli nel progetto del Codice penale, quando anzi essi contenevano minori garanzie nell'interesse sociale di quelle che io cercai d'introdurvi allorchè ne feci materia di un progetto di legge speciale, presentandolo a voi. E la Camera stessa lo ha approvato allorchè con un suo ordine del giorno precisamente dispose, che questi articoli fossero dal Governo distaccati dal progetto del Codice penale, ed a lei presentati, come io feci, sotto forma di un separato e distinto progetto di legge.

Due volte la vostra Commissione, e non sempre composta degli stessi membri, guidata dal voto degli uffizi, ha espresso un avviso favorevole sopra il progetto di legge.

Tuttavia, o signori, io credo di dovermi giovare della opportunità di questa prima discussione relativa al Codice penale che avrà luogo in questo recinto (dico *prima discussione sul Codice penale*, appunto perchè questi sono i primi articoli del progetto del Codice penale, sui quali la Camera dei deputati porterà il suo esame), e una volta per sempre, mi credo in debito di farvi una pubblica dichiarazione, la quale impedirà che spirito di parte ed artifizii di sistematica ostilità riescano a falsare nell'opinione pubblica il concetto direttivo del Ministero ed i principii che gli servono di guida nel grave compito a cui è chiamato, di sostenere innanzi a noi la discussione del Codice penale. Sol perchè nel programma del Gabinetto non è scritto il mantenimento della pena capitale, perchè abbiamo conscienciosamente un convincimento contrario alla necessità, efficacia ed utilità sociale di questa pena, si fa un grande ed assiduo lavoro per ingannare il pubblico, e rappresentare gli attuali ministri, animati da un sentimento di compassione e poco meno che di simpatia pei delinquenti, sentimentalismo che sarebbe vizioso e colpevole, se veramente fosse negli animi nostri, e che noi non facciamo che studiare le riforme legislative dal punto di vista dell'alleviamento della condizione dei condannati, dei perversi, dei nemici della società.

Io mi credo nel diritto di protestare, nel mio nome particolare, ed a nome di tutti i miei colleghi, contro questo indegno sistema di insinuazioni, più che di leale opposizione, contro accuse, le quali non hanno il menomo fondamento.

Quando sarà il momento opportuno, dimostrerò coi fatti e con l'eloquenza delle cifre, che nell'anno della nostra amministrazione, per ciò che poteva riguardare la rigorosa osservanza delle leggi penali, l'energia immanchevole della repressione, la vigilanza più assidua sulle condizioni della sicu-

rezza pubblica ed il mantenimento della quiete e dell'ordine sociale, noi non temiamo confronti coi nostri predecessori; crediamo anzi aver fatto molto di più che prima non si facesse pel conseguimento di codesti fini.

Ma se noi professiamo l'opinione che la pena di morte debba scomparire dal Codice penale, sentiamo d'altronde nell'animo nostro profondo il sentimento del dovere, che ci incombe, di procacciare alla società efficaci compensi. Perciò il criterio, che ci servirà di guida costante nella discussione del nuovo Codice penale, cominciando da questi primi articoli, sarà dominato da una giusta severità, per circondare le istituzioni penali delle maggiori cautele, delle garanzie le più efficaci, della più preveggenza sollecitudine, per la tutela della società e della sicurezza degli onesti cittadini contro i delinquenti e malfattori; perchè solamente con questo mezzo noi potremo con fronte alta affrontare quel grave ed altissimo problema, assicurando i timidi di buona fede che non saranno scemate le forze protettrici della sicurezza e della difesa sociale, ma sarà anzi alle medesime assai meglio provveduto.

Laonde, o signori, io prego la Camera di considerare alcuni emendamenti, che ho l'onore di presentarle di accordo col mio onorevole collega il ministro dell'interno, come un primo saggio ed una prima prova di fatto di codesti nostri intendimenti, tra le moltissime prove di questa medesima natura che avrò occasione di offerirle nel corso della discussione del Codice penale.

Benchè gli articoli che compongono l'attuale progetto, tal quale era stato approvato dal Senato, fossero stati da noi già resi più severi, e si trovassero di già avvalorati dal favorevole parere della prima e della seconda Commissione elette dalla Camera, nondimeno io ho creduto debito mio di rinnovarne un esame accurato, diligente, direi quasi timoroso, per circondare ancora l'istituto della liberazione condizionale dei condannati di nuove e maggiori precauzioni nell'interesse dell'ordine sociale e della pubblica sicurezza, acciò l'esperimento che andrà a farsene in Italia risulti coronato di favorevole successo.

Laonde nel progetto di legge io mi propongo di introdurre tre emendamenti, che ora non faccio che accennare, e che a suo tempo saranno discussi...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Signor ministro, la discussione verrebbe dopo. Si è per sapere su qual progetto si deve aprire la discussione che le ho data la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Enuncierò, non discuterò. Vi ha un primo emendamento. Propone la vostra Commissione che anche dopo scontata solo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

una metà della pena i condannati a pene temporanee (ben s'intende che quelli a pene perpetue sono assolutamente esclusi dai benefici di questa legge) possano venire ammessi a lavorare nelle colonie agricole od industriali, che è un modo più mite di espiazione delle pene, ed anche ammessi a lavorare fuori delle case penali e delle colonie all'aperto, come oggi già, in virtù dei regolamenti si pratica, nel lavoro dei porti, ed in altri lavori che si fanno per conto della pubblica amministrazione, ovvero sussidiati, invigilati o diretti dalla medesima. Or, se io posso accettare che anche dopo una sola metà di espiazione della pena i condannati di buona condotta possano essere inviati nelle colonie, dove seguivano ad essere sotto la disciplina dei custodi; per coloro che in vece debbono essere mandati a lavorare all'aperto anche fuori delle colonie ed insieme con gli operai liberi, il mio primo emendamento richiede necessariamente che abbiano già scontato *due terzi* della pena, e durante questo periodo di tempo abbiano dato prove di buona condotta.

Con un secondo emendamento, poichè dopo *tre quarti* d'espiazione della pena si può procedere alla liberazione condizionale del condannato che abbia dato prove sicure di morale emendamento colla riserva di ricondurlo nello stabilimento penale, se per avventura con la sua condotta si mostri indegno della fiducia che in lui erasi riposta, propongo a questo riguardo alcune eccezioni di rigore, cioè che la liberazione dei condannati non possa mai accordarsi a certe classi speciali di condannati, come sarebbero i condannati per fatto di brigantaggio, per grassazioni, per estorsioni o ricatti, ed in fine, se non i recidivi in genere, almeno i recidivi ne' reati di *omicidio* e ne' *furti qualificati*, dei quali direbbe il nostro sommo poeta:

Che dier nel sangue e nell'aver di piglio.

In fatti l'esperienza ci dimostra che somiglianti reati attestano quasi una perversa abitudine di vita, e l'opinione pubblica si commoverebbe alla loro anticipata liberazione, perchè la società ravvisa nella presenza di tali delinquenti in mezzo ad essa una minaccia ed un pericolo permanente per la pubblica sicurezza e quiete.

Vorrei finalmente che fosse anche negata la liberazione condizionata agli stranieri, della quale disposizione si ha l'esempio in altri Codici e leggi sulla materia, perchè lo straniero può assai facilmente sottrarsi alla vigilanza dell'autorità ed alla rimanente pena che eventualmente potrebbe essere chiamato a scontare, allontanandosi dal regno.

La terza ed ultima modificazione, che propongo,

si è che la liberazione condizionale non si accordi senza l'avviso favorevole della sezione d'accusa, la quale ha diritto di fare, quasi riscontro e riprova delle proposte degli ufficiali carcerari, una propria istruzione nell'interno degli stabilimenti penali, acciò il ministro di giustizia sia illuminato dai risultati di tale inchiesta e dal parere dell'autorità giudiziaria.

A me pare che quando si richieda un complesso di così importanti condizioni, l'esperimento possa dirsi intrapreso nel nostro paese con tali precauzioni, e con sì copioso presidio di garentie, come non se ne è avuto forse l'esempio in verun altro paese; e quindi a ragione potremo augurarci ottimi risultati da questo esperimento.

Io non ho voluto che semplicemente, con queste dichiarazioni, far conoscere quale viene ridotto il progetto dietro le modificazioni che il Ministero ha l'onore di sottoporvi; così nella discussione potranno evitarsi le censure ad un progetto diverso da quello che oggi si presenta al vostro esame, e sul quale attendo che la Camera pronunzi il suo autorevole giudizio.

**PRESIDENTE.** Dopo il discorso dell'onorevole guardasigilli domando alla Commissione se intende che la discussione si apra sul progetto emendato dal Ministero, oppure su quello emendato dalla Commissione.

**FOSSA, relatore.** La maggioranza della Commissione dichiara anzitutto che accetta il primo e il secondo dei nuovi emendamenti proposti.

Quanto poi al terzo che riguarda l'articolo 2 essa si riserva di emettere il suo giudizio quando verrà in discussione l'articolo. Ciò detto, lascio al presidente di aprire la discussione.

**PRESIDENTE.** Permetta; siccome dobbiamo anzitutto dar lettura della legge, è necessario che io sappia su quale testo deve aprirsi la discussione. Dunque, se la Commissione aderisce che la si apra sul progetto emendato dal ministro, ne darò lettura, altrimenti si leggerà quello della Commissione.

Perciò la pregarò a voler dare il suo avviso in proposito.

**FOSSA, relatore.** Noi intendiamo che sia aperta la discussione sul progetto del Ministero, colle debite riserve.

**PRESIDENTE.** Va bene.

#### PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole presidente del Consiglio, ministro per le finanze, ha facoltà di parlare.

**DEPRETIS, presidente del Consiglio, ministro per**

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

*le finanze.* Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge: l'uno per la cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'ospizio di Termini (V. *Stampato*, n° 90); l'altro per esonerare il comune di Revere ed altri comuni dal pagamento della somma di 45,000 lire e rotti, ad essi attribuite per quota di concorso, nella spesa di costruzione della strada mirandolese negli anni 1862 e 1866. (V. *Stampato*, n° 91.)

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Poichè ho la parola mi permetterò di indirizzare alcune mie preghiere alla Camera.

Fra i progetti che riguardano la finanza, alcuni dei quali sono stati distribuiti quest'oggi, e che furono presentati alcuni prima del giorno dell'esposizione finanziaria, ed altri in quello stesso giorno, ve ne hanno alcuni, come sono: il progetto di legge per modificazioni alla tassa di ricchezza mobile; quello per modificazioni alla tassa sulla macinazione dei cereali, e quello per il riordinamento dell'imposta fondiaria che hanno una importanza speciale perchè toccano le nostre principali imposte. Questi progetti di legge, daranno luogo a molte osservazioni, e il Ministero desidera che il loro esame si faccia nel modo consueto, cioè, che seguano separatamente la procedura ordinaria negli uffici, e su ciascuno di essi potrà essere fatta una separata relazione alla Camera.

Ve ne sono però alcuni altri, che sono stati da me presentati nel giorno stesso, in cui fu fatta l'esposizione finanziaria, i quali sono talmente connessi tra loro da un legame inscindibile, che non potrebbero utilmente percorrere la trafila degli uffici.

Questi progetti di legge sarebbero: quello che si distribuirà probabilmente domattina, perchè è già quasi stampato, riguardo ad una nuova tassa di produzione e di consumo sugli zuccheri indigeni, e per una modificazione della tariffa doganale per alcune voci libere dal vincolo convenzionale.

Come vede la Camera, questo progetto di legge, se non si vuole che la finanza perda ogni giorno qualche cosa, è necessario che sia rapidissimamente discusso ed approvato, o respinto. Questo progetto di legge mira ad un fine principale, che ho cercato di spiegare alla Camera nella esposizione finanziaria, cioè all'estinzione del corso forzoso. Ed a questo stesso fine si riferiscono due altri progetti di legge, l'uno intitolato sul corso forzoso, propriamente detto, che sarà tra breve distribuito; l'altro, di cui fu già fatta la distribuzione o ieri o questa

domattina, e che riguarda la conversione dei beni delle parrocchie, delle confraternite ed altri enti congeneri.

**PRESIDENTE.** Quello sugli zuccheri indigeni sarà distribuito stasera.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Tanto meglio.

Questi progetti hanno un nesso tale tra loro, che non potrebbero essere esaminati separatamente, e quindi io pregherei la Camera che, come si è altre volte praticato, voglia affidarne l'esame ad una speciale Commissione, dalla Camera nominata; insistendo soprattutto che quello di questi progetti, il quale riguarda la tassa di produzione e le variazioni alla tariffa doganale sia dichiarato d'urgenza, e se mi fosse permessa la parola, di massima urgenza, perchè c'è pericolo nel ritardo.

Ho pure presentato all'atto della esposizione finanziaria, alcuni progetti di legge d'ordine amministrativo, che sono tra loro pure strettamente connessi, riguardando la stessa materia, e mirando al medesimo scopo: e sono il progetto di legge per l'istituzione del Ministero del Tesoro, che fu già distribuito; l'altro per modificazioni alla legge attuale sul Consiglio di Stato; il terzo per modificazioni alla legge della Corte dei conti; il quarto, che sarà distribuito quanto prima, spero domani o dopo domani (è una legge un po' voluminosa, e ci vuol tempo per rivederne le bozze di stampa, onde non passino innanzi agli onorevoli colleghi strafalcioni inavvertiti), e si riferisce allo stesso argomento, cioè contiene una riforma alla legge di contabilità. Come la Camera può scorgere questi progetti di legge contengono una riforma dell'assetto amministrativo nelle parti più elevate e non potrebbero essere esaminati separatamente perchè s'intrecciano l'uno con l'altro. Se ne può benissimo respingere uno, ma allora bisogna modificare gli altri; per cui anche per questi, pregherei la Camera di affidarne l'esame ad una Commissione, distintamente da essa nominata. Di questi progetti di legge io non domando l'urgenza, ma la loro importanza, mi pare, vi ha bastantemente dimostrato che vogliono essere esaminati sollecitamente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro domanda che due Commissioni speciali siano nominate dalla Camera, l'una per lo esame dei quattro progetti di legge: istituzione del Ministero del Tesoro; modificazioni alla legge di contabilità; modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato; modificazioni alla legge sulla Corte dei conti; l'altra per l'esame di questi tre progetti di legge: tassa sui zuccheri indigeni ed altre riforme alle tariffe doganali; conversione dei beni delle parrocchie e delle confraternite, e disposizioni per l'estinzione del corso forzoso.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

Se non vi sono opposizioni...

**MINGHETTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI.** Io comprendo benissimo il nesso che lega i quattro progetti che chiamerò amministrativi, sulla istituzione del Ministero del Tesoro, sulle modificazioni relative alla contabilità, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti.

Questi progetti, come disse l'onorevole ministro presidente del Consiglio, hanno tra loro tale attinenza che, qualora uno fosse respinto, bisognerebbe portare delle serie modificazioni anche agli altri. Quindi mi pare giusta la domanda dell'onorevole ministro per le finanze; anzi mi rallegro che anche egli riconosca la opportunità, in date circostanze, di nominare delle Commissioni speciali che si occupino di diversi progetti di legge insieme uniti, come altra volta fu fatto. (*Si ride*)

Ma per ciò che riguarda gli altri progetti, io veramente non veggio qual nesso lega tra loro la tassa dei zuccheri, per esempio, e la conversione dei beni parrocchiali. Mi pare che questo nesso logico, per cui l'onorevole ministro chiede che questi due progetti di legge, insieme ad un terzo relativo al corso forzoso, di cui non abbiamo idea, perchè ancora non distribuito, questo nesso non esista punto, od almeno il mio intelletto non lo vede, nè credo che sia agevole il vederlo.

Per queste ragioni mentre darò il mio voto favorevole per la nomina di una Commissione per l'esame dei progetti d'ordine amministrativo, non saprei acconsentire a dare il mio voto alla nomina di una Commissione sola per l'esame complessivo dei progetti di legge sui zuccheri e sulla conversione dei beni parrocchiali.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** A me pareva di avere fatto una domanda molto moderata perchè non posso dimenticare i precedenti della Camera. Io ho chiesto che si mandassero agli uffizi e seguitassero il loro corso normale tre progetti di legge finanziari che, cogli altri che ho presentato, formano il complesso dei provvedimenti d'ordine finanziario che l'attuale amministrazione ha creduto di presentare alla Camera. E dico che ho creduto di essere discreto perchè ricordo i molti *omnibus*, presentati alla Camera, che comprendevano 10 o 12 leggi di natura differente, fino a comprendere spese ed imposte nella stessa legge. Ora, non essendo mai stata fatta opposizione da questo lato della Camera a tutti i grandi *omnibus* presentati, l'opposizione a questi *omnibus* in diminutivo, che presento io, mi pare fuori di luogo. E mi pare che sia fuori di luogo

quando si dice che non hanno nesso, e che possono stare separatamente.

Basta che l'onorevole Minghetti, il quale ha dinanzi a sè il progetto di legge per la conversione dei beni delle parrocchie, delle confraternite e dell'Economato generale ed altri enti congeneri, dia un'occhiata agli ultimi articoli del progetto di legge e vedrà che vi ha una ragione che li lega insieme per lo scopo di tutti che è l'estinzione del corso forzoso. Dunque il nesso è tale e tanto che è impossibile discutere il provvedimento sul corso forzoso se non si discute nel tempo stesso quell'altro progetto che deve fornire una delle basi principali per arrivare all'estinzione. Ma, mi dirà, che cosa c'entra la tassa di produzione e la modificazione alla tariffa daziaria? La tariffa, onorevole Minghetti, c'entra non meno degli altri progetti di legge, perchè io dichiarai apertamente alla Camera, e credo di averlo detto nell'esposizione finanziaria, che se non avessi quella maggiore entrata, che mi aspetto dalla tassa di fabbricazione e di consumo sugli zuccheri, e dagli aumenti che spero diventino maggiori quando potremo arrivare alla riforma completa delle tariffe daziarie, se non avessi, dico, queste risorse, non volendo mettermi in contraddizione coi miei convincimenti, dovrei presentare un decreto reale per ritirare gli altri progetti che ho presentati. Questi progetti, lo ripeto, stanno fra loro come le pietre di uno stesso edificio, se se ne muove una l'edificio cade. Il nesso dunque mi pare che ci sia e mi pare che ci sia molto più intimo, molto più stretto di quello che ci sia stato nei vari *omnibus* finanziari contro i quali non si è mai elevata osservazione dal lato della Camera ove siede l'onorevole Minghetti.

Io prego dunque la Camera di voler consentire alla mia preghiera.

**MINGHETTI.** L'onorevole ministro delle finanze ha ricordato parecchi *omnibus* che riunivano insieme leggi diverse di imposte e di spese, ed ha ragione; ma egli non ha ricordato che allora egli stesso e l'opposizione combatterono fortissimamente questa unione e dissero tutte quelle ragioni che a me non sta di riprodurre. Imperocchè, credo veramente che laddove c'è nesso possono convenientemente riunirsi.

Il nesso tra la conversione dei beni parrocchiali e l'abolizione del corso forzoso, l'onorevole ministro l'ha spiegato in modo che può comprendersi, ma non mi è parso che a questa cosa si possa connettere una vera imposta nuova come è quella sugli zuccheri e rimango su questo punto assolutamente impenitente, convinto anzi che trattandosi di una vera e propria imposta nuova essa dovrebbe essere esaminata a parte. Nella mente del ministro

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

essa potrà venire congiunta a tutto un ordine di disposizioni finanziarie, ma il nesso logico dal quale la Camera deve muovere per esaminare insieme quelle leggi, io non lo vedo punto neppure dopo le spiegazioni date.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Domando la parola, solamente per notare che io sono ancora lontano dal metodo storico degli *omnibus* che l'onorevole Minghetti ha qualche volta usato, perchè allora in una legge sola si contenevano molte leggi diverse e disparate, mentre io domando alla Camera solamente che esamini leggi bensì diverse ma che hanno pure un nesso fra loro.

Ad ogni modo io confido nella benevolenza della Camera.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del presidente del Consiglio perchè siano trasmessi a due speciali Commissioni, che saranno nominate dalla Camera, i progetti di legge ai quali si è accennato.

(È approvata.)

Domando ora di quanti deputati debba comporsi ciascuna Commissione.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Di undici l'una e di nove l'altra.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, la Commissione che riguarda le leggi amministrative sarà dunque di undici e l'altra di nove membri.

Sarà messa all'ordine del giorno di domani la votazione per la nomina di queste due Commissioni.

**LA PORTA.** Le nomini il presidente.

**FOSSA.** Io proporrei che fosse conferita al presidente la facoltà di nominare queste due Commissioni.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, la nomina verrà fatta dalla Presidenza.

Ritorniamo ora alla discussione della legge sulla liberazione dei condannati.

**RIGHI.** (*Della Giunta*) Parmi che per facilitare maggiormente la discussione potrebbe essere utile che l'onorevole ministro guardasigilli chiarisse un dubbio che può sorgere alla lettura dell'articolo 1, anche come fu emendato.

**PRESIDENTE.** Lo farà dopo, quando si verrà alla discussione generale.

Ora si dà lettura del progetto...

**RIGHI.** (*Della Giunta*) Mi permetta di domandare questo chiarimento.

**PRESIDENTE.** Lo chiederà dopo.

**PATERNOSTRO.** Io ho mandato al banco della Presidenza una domanda di interrogazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Paternostro ha trasmesso alla Presidenza una domanda di interrogazione così formulata:

« Il sottoscritto desidera di rivolgere una interrogazione all'onorevole ministro dell'interno sulla comparsa di una banda in Benevento. »

L'onorevole ministro dell'interno è pronto a rispondere ?

**NICOTERA,** ministro per l'interno. Sono a disposizione della Camera.

**PRESIDENTE.** In tal caso, se la Camera non disente, do la parola all'onorevole Paternostro.

**PATERNOSTRO.** I giornali cittadini hanno narrato un fatto che sarebbe avvenuto in questi giorni nella provincia di Benevento, la comparsa cioè di una banda armata che dicesi di internazionalisti.

Questa banda sarebbe stata attaccata dalla forza pubblica, e dispersa.

Taluni di questi giornali aggiungono che l'autorità politica del luogo sarebbe stata avvisata in precedenza di ciò che si tramava, e non avrebbe preso le opportune precauzioni per prevenirlo.

Il fatto è sembrato molto grave, perchè in Italia noi sappiamo che l'internazionalismo, quando non è aspirazione di certi pensatori, serve a coprire operazioni di comuni malfattori.

Per questa ragione, e per il grave sospetto che nasce in seguito alla dichiarazione della pubblica stampa, che l'autorità locale non avrebbe prese le opportune misure, io prego l'onorevole ministro dell'interno di volere tranquillare il paese, dichiarando in quali termini sia avvenuto il fatto, e se sia vero che l'autorità locale abbia mancato al suo dovere; ed in tal caso, quali misure abbia preso il Governo del Re perchè l'autorità delle leggi sia rispettata.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Prima di tutto io prego l'onorevole Paternostro e la Camera di stare in guardia contro talune notizie che danno certi giornali; i quali, da qualche tempo in qua, fanno una specie d'opposizione nuova: tutto serve, tutto è buono purchè si discrediti il Governo. Inventano, creano fatti falsi, e li vendono come buona moneta al pubblico, come verità indiscutibili, ed il buon pubblico non sa che non si tratta d'altro che di un giornalista, il quale, per guadagnare tre o quattrocento lire al mese, scrive quello che i padroni vogliono.

*Una voce a destra.* Come c'entra questo!

**MINISTRO PER L'INTERNO.** C'entra perchè si è tentato anche in questa occasione di dare al fatto una importanza molto più grande di quella che esso ha in realtà.

Vengo al fatto:

Da qualche tempo taluni sciagurati (la Camera me li lasci chiamare così), i quali non hanno verun valore, si agitavano più del solito. Io ebbi occasione



altra volta di dichiarare alla Camera che il così detto partito internazionalista, in Italia, è ben diverso da quello che sono certi studiosi in altri paesi. In Italia, gl'internazionalisti in generale, salvo qualche rarissima eccezione, sono gente perduta, che nulla ha da perdere, e che evidentemente cerca di trarre profitto dal disordine, ingannando la buona gente, che paga qualche lira al mese; e questa serve ad alimentare i vizi dei così detti internazionalisti.

Costoro da qualche tempo si agitavano più del solito; ma non si mancava di sorvegliarli. Infatti le autorità erano avvertite sin da un mese che si preparava un qualche tentativo.

Parve ai così detti internazionalisti che il luogo più opportuno fosse il meno guardato, e poichè, secondo loro, il punto meno guardato era Napoli, fecero centro delle loro cospirazioni quella città...

**PATERNOSTRO.** L'Università.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** No, non l'Università; nella famosa banda non vi sono nè studenti, nè altri di Napoli. A Napoli, con mezzi, per la maggior parte, non raccolti in Italia, ma venuti dal di fuori, si prepararono le armi, le munizioni, qualche vecchia bomba e delle gallette.

Mancava il locale dove depositare tutto questo arsenale, tutto questo materiale da guerra, e girando in una delle provincie vicine a Napoli, fra le provincie meno sospette, quella che poteva fornire meno uomini all'insurrezione, la provincia di Benevento, trovarono un locale dove depositarono tutto.

La polizia ne era avvertita, e le autorità di Napoli non mancarono di informarne subito quelle di Benevento; e se un'autorità politica di Benevento fosse stata più sollecita nell'eseguire gli ordini, i 50, e non più, così detti internazionalisti, sarebbero stati arrestati tutti con le armi nella casina dove si erano riuniti. Ma disgraziatamente l'autorità di Benevento non diede molta importanza alle notizie che le arrivavano da Napoli; e le forze spedite da Benevento si trovarono al posto indicato un'ora dopo: così la gran banda di 50 uomini, che è già divenuta di 80, secondo taluni giornalisti, e che se non sarà arrestata oggi, la sentiremo salire a 800 o ad 8000, la gran banda di cinquanta prese la strada della montagna. Quattro di essa rimasti ultimi s'incontrarono con una pattuglia di carabinieri che era in perlustrazione.

Debbo dichiarare che i quattro carabinieri che incontrarono la coda, la retroguardia della grande banda, si comportarono perfettamente bene. Due carabinieri furono feriti, ma i due rimasti incolumi arrestarono i quattro: nel corso del giorno poi ne furono arrestati altri quattro; dimodochè i 50 sono rimasti 42.

Avvertite immediatamente tutte le autorità, furono impartite le opportune disposizioni per procurare di circondare i 42, ed io spero che fra poco sapremo che i 42 sono caduti in mano alla giustizia.

Il mio collega, il ministro di grazia e giustizia, è stato sollecito a far arrivare sul luogo il procuratore del Re ed un giudice istruttore.

L'onorevole Paternostro e la Camera possono essere sicuri che il Governo non mancherà al suo dovere.

Pareva che i miglioramenti della pubblica sicurezza, sia che si vogliano attribuire al freddo (*Risa*), sia che si vogliano attribuire al caldo, specialmente in Sicilia, dovessero confortare chiunque sinceramente desidera il bene del paese.

Spettava a pochi sciagurati turbare per un momento quella giusta soddisfazione, ma, lo ripeto, presto tutti questi sciagurati saranno assicurati alla giustizia.

**PATERNOSTRO.** Ringrazio l'onorevole ministro della esposizione che ha fatto dell'avvenuto di Benevento; e per l'opportuno rimedio che egli avrà preso, sono persuaso che la cosa vada per il meglio; ma mi lasci sperare l'onorevole ministro, che in questa grave circostanza egli saprà prendere giusti provvedimenti a riguardo di un funzionario che ha tardato nell'adempimento del proprio dovere con pericolo per l'ordine pubblico.

**PRESIDENTE.** L'incidente non ha più seguito.

Siccome vi sono sul banco della Presidenza varie domande d'interpellanze ed interrogazioni all'onorevole guardasigilli, gli chiederei quando creda di potervi rispondere onde metterle all'ordine del giorno.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Se io ben rammento, vi sono alcune interrogazioni che riguardano proposte di riforme nel Codice di procedura civile.

A mio avviso, sarebbe opportuno associare queste interrogazioni allo svolgimento e alla presa in considerazione di un progetto di legge, presentato, credo, dal deputato Dell'Angelo sul medesimo argomento.

E però nel giorno che sarà fissato per questo svolgimento, io potrò, per connessione di materia, dare ancora la mia risposta su quelle interrogazioni.

Avvi pure un'interpellanza, già annunciata, dell'onorevole Righi, sui manicomi criminali. Questa, per verità, sarebbe una materia che troverebbe la naturale sua sede nella discussione del primo Libro del Codice penale, là dove si tratta delle cagioni che escludono la imputabilità. Ma, se l'onorevole Righi desidera trattare separatamente siffatta questione,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

e manifestare al Governo in proposito le sue idee, non ho difficoltà che in uno dei giorni della prossima settimana, che piacerà di fissare alla Camera, si faccia luogo a questa interpellanza.

Ci sono poi le interrogazioni di maggiore ampiezza (credo che sieno due o tre), le quali riguardano la magistratura.

Su questo particolare, come già ho dichiarato, sono intento ad apparecchiare alcune proposte di legge che debbono essere presentate alla Camera. Bramerei che fossero ancora ritardate per alcuni giorni queste interrogazioni, perchè vorrei che le medesime potessero chiudersi non con promesse, ma colla effettiva presentazione delle accennate proposte di legge.

Del resto, se si vuole affrettarle, sarò sempre agli ordini della Camera; solamente dichiaro che credo aver bisogno ancora almeno di una settimana e mezza, perchè le accennate proposte di legge siano in istato di essere presentate.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Righi ha facoltà di parlare.

**RIGHI.** Io ringrazio l'onorevole ministro guardasigilli di essere disposto ad accettare la mia interpellanza relativa all'istituzione dei manicomi criminali nel nostro paese, anche indipendentemente dal tempo in cui verrà in discussione il Codice penale. Non è un'infantile sollecitudine di voler addivenire alla discussione di questo progetto di legge che fece sì, che io abbia insistito nel pregarnelo, dirò meglio, nell'accettare la proposta che egli mi fa, di porre all'ordine del giorno entro la presente settimana la mia interpellanza, ma si è che, allorquando noi saremo per discutere il Codice penale, avremo questioni così gravi da trattare, che preoccuperanno intieramente l'attenzione della Camera. Parmi che sia opportuno, che la presente questione non meno grave, e per la prima volta trattata, formi soggetto di una particolare discussione.

Egli è per ciò, che io testè pregava l'onorevole guardasigilli di volere porre all'ordine del giorno in questa settimana la mia interpellanza.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Me ne rimetto alla prudenza dell'onorevole presidente.

**PRESIDENTE.** Allora, se la Camera non dissente, la interpellanza dell'onorevole Righi sarà messa all'ordine del giorno della seduta di sabato 14 corrente.

L'onorevole Del Giudice acconsente che si rimandi lo svolgimento della sua interrogazione al giorno in cui l'onorevole Dell'Angelo svolgerà il suo progetto di legge?

**DEL GIUDICE.** Una volta che la mia interrogazione è subordinata allo svolgimento della proposta di legge dell'onorevole Dell'Angelo, se l'onorevole mi-

nistro non avesse difficoltà a che per lo svolgimento di quel progetto di legge fosse anche stabilito un determinato giorno...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Quando si voglia. Si potrebbe anche fissare la tornata di sabato prossimo venturo.

**PRESIDENTE.** Se la Camera lo permette, allora anche questa interrogazione sarà pur messa all'ordine del giorno della tornata di sabato prossimo venturo.

Resta così stabilito.

L'onorevole Antonibon ha facoltà di parlare.

**ANTONIBON.** Io veramente sono dolente per questa nuova proroga per la gravità dell'interpellanza che noi intendiamo fare al ministro guardasigilli; ma d'altra parte sono fiducioso nella sua parola che questa interpellanza potrà essere svolta nella prossima ventura settimana; e quindi per ora mi dichiaro soddisfatto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha nulla da opporre?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Accetto per la settimana ventura.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe mettere all'ordine del giorno di mercoledì della settimana ventura.

**ANTONIBON.** Accetto, se l'onorevole ministro vi acconsente.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Sarò agli ordini della Camera.

**PRESIDENTE.** In tal caso la detta interpellanza sarà messa all'ordine del giorno di mercoledì della settimana prossima.

Ritorniamo al disegno di legge per la liberazione condizionale dei condannati.

Se ne dà lettura:

Progetto del Ministero nuovamente emendato:

« Art. 1. I condannati alla pena dei lavori forzati a tempo, della reclusione e della relegazione, o del carcere per tempo non minore di due anni, i quali, durante la metà della pena, abbiano dato prove di buona condotta, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale agricola od industriale, e dopo due terzi del tempo anche a lavorare fuori delle case di pena, nella esecuzione di opere pubbliche, o di altre dirette, sussidiate od invigilate dalla pubblica amministrazione; in questo caso debbono rimanere segregati dagli operai liberi.

« Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere aspiato tre quarti della pena, possono anche essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile: ma questo beneficio non potrà concedersi ai condannati per crimini di brigantaggio, di grassazione, di estorsioni

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

o ricatti, ed ai recidivi in reati di omicidio o di furto qualificato, nè agli stranieri.

« Il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

« Art. 2. L'ammissione al modo più mite di esecuzione della condanna, e la liberazione condizionale e revocabile sono accordate con decreto motivato dei ministri della giustizia e dell'interno, sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento dove il condannato si trova, e sentito il parere della Sezione d'accusa dello stesso distretto, la quale sulle conclusioni del Pubblico Ministero può assumere tutte le informazioni ed istruzioni che creda opportune.

« Se la Sezione di accusa è di avviso che la liberazione condizionale non possa accordarsi, la proposta potrà esserne rinnovata dopo due anni.

« Il decreto è revocabile con altro decreto degli stessi ministri della giustizia e dell'interno, se il condannato tiene cattiva condotta, o contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di ammissione o liberazione provvisoria.

« La revocazione può essere provocata dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale contemporaneamente alla proposta può anche per ragioni di ordine pubblico ordinare l'arresto del liberato.

« Art. 3. Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta senza che la liberazione sia stata revocata, la pena rimane scontata.

« Se l'arresto del liberato è susseguito dalla revocazione della liberazione, l'effetto della revocazione risale al giorno dell'arresto.

« Art. 4. Con reale decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno approvate le disposizioni regolamentari per la esecuzione della presente legge, e specialmente per la vigilanza sopra i liberati. »

La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Inghilleri.

RIGHI. Perdoni, onorevole presidente, avevo mandato di parlare per chiarire un dubbio che sorge dalla lettura del nuovo emendamento proposto dall'onorevole guardasigilli. Se mi permette...

PRESIDENTE. Dica pure.

RIGHI. Dall'articolo primo non risulterebbe ben chiaro se l'onorevole ministro guardasigilli intenda che possa essere ammesso alla libertà condizionata quel condannato soltanto il quale sia passato per lo stadio intermedio della colonia agricola e dell'aver lavorato fuori della casa di pena, oppure se possa essere ammesso alla libertà provvisoria, dopo i tre quarti della pena, anche colui il quale non sia passato per questo stadio intermedio. Io credo che questo dubbio sia abbastanza grave ;

esso tocca tutto l'organismo della legge, ed è bene che venga chiarito.

A questo proposito mi piace di rilevare una considerazione fatta dall'onorevole guardasigilli, quando accennava ai vari appunti che sarebbero fatti a tutte queste leggi che tendono a diminuire la severità verso i tristi, senza considerare il danno che possa derivarne ai cittadini onesti e degni d'ogni miglior tutela da parte della legge. Nel fare questi appunti l'egregio ministro guardasigilli avrebbe parlato dell'Opposizione.

Io, conoscendo la sua schietta imparzialità, non dubito punto che, parlando dell'opposizione, egli intendeva parlare dell'opposizione scientifica o dell'opposizione volgare, non mai dell'Opposizione parlamentare politica, la quale non potrebbe mai scegliere una materia così sacra, così delicata, quale si è quella dell'amministrazione della punitiva giustizia, per dare una battaglia, per fare una questione d'ordine politico.

Prova di questo si è che io, il quale appartengo all'Opposizione parlamentare, ho avuto la soddisfazione di votare in unione coi miei colleghi in favore di questa legge.

L'Opposizione parlamentare accorda sopra questo argomento mai sempre la più ampia, la più illimitata libertà d'opinione a tutti i suoi membri.

Ciò posto, io non dubito punto che l'egregio ministro guardasigilli intendesse realmente parlare soltanto dell'opposizione fatta da alcuni fuori di quest'Aula a questo progetto di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È impossibile che le mie parole s'interpretino per un'allusione all'opposizione parlamentare, quasi mostrandomene offeso e scontento.

L'essenza stessa del Governo rappresentativo consiste nella libera manifestazione e discussione delle diverse opinioni su qualunque argomento di riforma legislativa, ed esse sono ritenute coscienziose quando sono espresse da coloro che hanno l'alto mandato di rappresentare la nazione, e danno materia alle nostre disquisizioni in questo recinto.

Ben ho fatto allusione ad una certa opposizione estraparlamentare, che si manifesta specialmente in certi organi della stampa, i quali non possono, io credo, in buona fede essere indotti ad attribuire al Gabinetto niente altro che la sollecitudine e la protezione della gente perduta e dei nemici della società, i quali sarebbe incomprendibile che non destassero naturalmente anche la ripugnanza di coloro che hanno l'onore di amministrare la cosa pubblica.

È nostro ufficio conciliare le esigenze della sicurezza pubblica e la tutela della società con i prin-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

cipii di giustizia, e non eccedere nei mezzi della repressione oltre ciò che le condizioni di sociale necessità impongono.

Ora, siccome l'onorevole Righi non può ignorare ciò che a questo riguardo, quasi per moda, si viene tuttodì scrivendo, potrà facilmente persuadersi che le mie parole non si riferivano che a questi artifizii, che io credo di opposizione politica, ma di un'opposizione che non può nè deve trovare interpreti e rappresentanti in quest'Aula, dove le nostre discussioni debbono elevarsi a quella regione serena in cui s'inspirano unicamente dal sentimento del giusto che ciascheduno traduce ed applica secondo le proprie convinzioni.

Quanto allo schiarimento che l'onorevole Righi mi domanda, dirò che questi articoli furono presentati dall'amministrazione precedente ed approvati dal Senato senza introdurvi, come condizione assoluta, la necessità della transazione da uno all'altro degli stadi indicati nell'articolo 1. E del pari nella discussione che se ne fece nel seno della Commissione ministeriale, incaricata della revisione del progetto del Codice penale, presso la quale questi articoli formarono oggetto di nuovo ed accurato studio, non si volle imporre questa condizione obbligatoria, benchè siasi riconosciuto che il fondamento principale della fiducia nel buon successo del sistema consiste appunto nel far passare gradatamente il condannato per quei diversi stadi, cioè facendolo passare da una espiazione rigorosa della pena ad una espiazione mitigata in un grado intermedio, come sarebbe il lavoro nelle colonie o il lavoro all'aperto; e poscia all'ultimo stadio che è quello dell'esperimento di una liberazione completa, benchè sotto la condizione di discipline e cautele determinate nel decreto di liberazione, e sotto la possibilità di potersi di nuovo ristabilire nel luogo di pena il condannato, laddove egli si mostri indegno del benigno favore che su lui si è voluto tentare. Tuttavia non parve doversi imporre questa condizione per tutti come assolutamente necessaria.

Immaginate il caso di uno storpio, di un condannato inabile al lavoro, il quale, anche volendolo, nulla potrebbe fare nelle colonie od all'aperto, trovandosi nell'impotenza per le sue condizioni fisiche di sostenere que' lavori: e nondimeno egli può essere il modello dello stabilimento penale, per la sua assiduità nell'adempimento del proprio dovere, per non aver sofferta giammai alcuna punizione durante il tempo della condanna, per aver dato prove manifeste del suo morale emendamento, sicchè i capi dello stabilimento si credono in obbligo di designarlo come uno di quelli che possono meritare la liberazione condizionale. Io credo però che questa

sarà sempre l'eccezione, non la regola. D'altronde giova rammentare che, nell'ultimo articolo della legge è riserbato di compilare un regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. E sembra questa piuttosto una questione da riserbarsi al regolamento, in cui potrà essere risolto con qual criterio ed in quali casi l'eccezione anzidetta possa aver luogo, e fino a qual punto la regola debba essere applicata, anzichè introdurre una condizione imperiosa e indeclinabile nel testo medesimo della legge.

#### DOMANDA D'INTERROGAZIONE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bonghi ha ora trasmesso alla Presidenza una interrogazione della quale darò lettura:

« Il sottoscritto intende interrogare il ministro dell'istruzione pubblica se, ed in qual modo egli intenda venire in aiuto ai comuni che hanno chiesto un prestito per l'edificazione di case scolastiche in conformità della circolare ministeriale del 1° luglio 1875. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio a voler comunicare all'onorevole suo collega per l'istruzione pubblica la presente interrogazione. La Camera fisserà poi il giorno in cui dovrà essere svolta.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Non mancherò di dare comunicazione al mio collega, l'onorevole ministro per l'istruzione pubblica, di questa interrogazione.

#### SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Inghilleri ha facoltà di parlare sul progetto di legge di cui fu data lettura.

**INGHILLERI.** Comincio dal prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, dichiarazioni spiegative del suo concetto intorno al tenore ed agli intenti della opposizione a questa legge, appunto perchè nessuno può mettere in dubbio che l'opposizione, che può sollevare questo progetto di legge, non deriva da partito politico, nè da mire partigiane, ma unicamente da convinzioni giuridiche, poichè, in materia di codificazione, deve essere estranea la politica. Mi si permetta ora di entrare nell'esame del presente progetto di legge il quale, quantunque vesta forma modesta e ci si porga come una pagina staccata dal Codice penale, pure ritengo che abbia una importanza maggiore di quella che gli si attribuisce, non solo per i principii cui si rannoda, ma soprattutto per le riforme carcerarie cui

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

si addentella e per quegli aiuti, per quegli amminicoli dei quali del tutto manchiamo.

Consento con quello che disse l'onorevole guardasigilli che una pleiade di giureconsulti sostiene questo progetto di legge, o meglio, il concetto fondamentale della legge; consento con il mio amico l'onorevole Fossa, che di questa dottrina il Bonnevillè d'antico sia stato apostolo fervidissimo; consento inoltre che il barone D'Holtzendorff e Vander-Brughen ne siano stati caldi fautori, e che furono quelli che misero in onore in Europa e resero popolare il sistema irlandese; soprattutto poi debbo convenire che a sostegno di questa teorica si aggiunge il peso della dottrina dell'onorevole guardasigilli, e ancora l'assennata e compiuta relazione del mio egregio amico, l'onorevole Fossa.

Ciò non ostante, mi si permetta che io faccia brevissime considerazioni sul presente progetto di legge, perchè io ho fatto a me stesso i seguenti quesiti: se veramente i principii ci tirino pei capelli ad affermare questa conseguenza; se le condizioni nostre carcerarie consentano questa importante riforma; ed infine se il presente progetto, che vuole arieggiare al sistema irlandese, lo esprima e lo significhi in tutti i versi ed in modo compiuto.

Io non entro in disquisizioni teoriche; il guardasigilli disse che questa dottrina è patrimonio di tutti i giuristi; però debbo dichiarare che avvi qualche eminente giureconsulto, onore d'Italia, che va un pochino adagio a ricevere questa dottrina.

Mi si permetta solo di fare una professione di fede giuridica. Io non sono di coloro che romanzeeggiano in fatto di diritto punitivo, o che vogliono giungere fino alla follia della moralizzazione senza la pena, o che delle leggi penali vogliono fare un idillio senza costrutto e senza nome. Io sono di coloro che ritengono che la pena all'ufficio di repressione debba anche congiungere ed armonizzare una specie di magistero educativo, ma io non credo che delle carceri si debbano fare uffici di pedagogia. L'emenda, sia carattere ed essenza della pena, sia funzione economica dello Stato, certo è che non ingenera come conseguenza inevitabile la liberazione condizionata dei condannati, perchè allora dovrete tranne tutte le conseguenze: dovrete abolire il carcere perpetuo; dovrete ammettere la liberazione condizionale dei condannati senza prefinire termini, e dovrete fare un passo più innanzi, dovrete anche tenere in carcere gli incorreggibili, coloro i quali non danno indizio di ravvedimento. Io credo che l'onorevole Fossa non abbia l'ardimento di giungere fino a questo estremo.

Si consideri meglio la liberazione condizionale dei condannati con parte di quella dinamica riform-

matrice, la quale funziona mercè le spinte del timore e della speranza. Il timore di dover espiare tutta intera la pena fino all'ultima ora, e la speranza di accorciarne la durata sono i rotteggi su cui dovrebbe andare questo congegno della riforma morale.

È quindi l'interesse che è in giuoco. Ora io temo che questo interesse non muti le vostre fabbriche di riforme morali in operose officine di biechi e soppiatti infingimenti ed ipocrisie.

In che modo voi riconoscerete questa riabilitazione? Richiedete forse voi un'emenda soggettiva, la riforma dell'anima?

Voi non avete modo di scrutare il cuore dell'uomo. Voi potete giudicare delle azioni esterne dei condannati, vedere se mai quel tale individuo si sia realmente riabilitato, ma nulla più.

Or bene, o signori, io sono convinto che i truffatori, i falsatori, i barattieri il giorno in cui entrano in carcere, si drappeggeranno a Catoni, perchè loro mancano le tentazioni di misfare; son convinto ancora che gli omicidi, i grassatori, i quali non hanno modo di rompere le strade e di ammazzare, vestiranno subito l'abito di galantuomo.

Ma voi non avrete la sostanza della morale, avrete la biacca e il belletto della morale, ed io credo che i liberati d'oggi saranno i malfattori di domani.

A me fece specie un argomento della relazione dell'onorevole Fossa che con questo modo si mantiene in piedi e salda la disciplina carceraria. Ciò mi richiama alla memoria, quel che faceva il conte Yarborough capitano di un *yacht* reale, il quale per mantenere il prestigio del bastone, regalava cinque lire a ogni individuo che doveva essere fustigato. Veramente il conte Yarborough la comperava a buon mercato la disciplina, ma noi colla liberazione condizionale credo che compriamo troppo caro la quiete dell'animo dei direttori delle carceri.

Ma, o signori, guardiamo quale è l'effetto sperabile di questa legge. Guardiamolo nel senso veramente pratico.

Il risultato della legge sarà questo: che il magistrato sa che applica una pena di cui una parte è incerta; non vi può essere dubbio; ed il pubblico sa che si applica una pena di cui una porzione può redimersi; il condannato sa che gli si infligge una pena la quale può essere accorciata, mercè la facile rassegnazione alle prescrizioni regolamentarie; e anche la falange dei delinquenti che fa capolino alle Corti d'assise, e che sta all'erta ad ogni mutamento delle leggi penali, sa che in questo modo, tra i condoni, tra le buone grazie che fanno i giurati, e tra le liberazioni condizionali, finalmente un reato non

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

costa molto caro; la tariffa veramente non è molto elevata.

Non ci può essere dubbio che uno dei fattori della efficacia della pena è la certezza della pena, è l'irredimibilità della pena, e credetemi che, quando voi siate per accogliere il progetto della liberazione condizionale, voi non fate altro che stremare parte di questa efficacia del sistema della pena, appunto perchè ne abbreviate la estensione, e l'estensione è uno dei fattori dell'efficacia della pena.

Ebbene, o signori, voi minorate la durata, e di conseguenza svingorite la efficacia della pena, in un momento in cui l'incolumità del diritto ha bisogno della vostra protezione, e la vigilia di quel giorno in cui noi metteremo fra i ferri vecchi il patibolo, arma terribile ma un pochino efficace; e quando, messa da canto quest'arma, noi, per ragione dei compensi, abbiamo bisogno di rendere meno fiacco il sistema della repressione.

Non mi è parso poi un pensiero proprio opportunissimo quello di presentare questo progetto di legge quasi direi a brandelli, non porgere alla Camera un concetto veramente compiuto intorno ad un sistema penitenziario. Poichè, non facciamoci illusione, il progetto di legge che è deferito alla cognizione della Camera, non è altro che la conseguenza di un principio, non è altro che il corollario di un sistema penitenziario. Ed in Inghilterra, signori, dove le tradizioni dell'Howard non sono state mai interrotte, dove le riforme carcerarie sono state sempre tema di studio ai pubblicisti ed a Commissioni parlamentari, io non ho visto mai presentato un progetto di legge intorno alla liberazione condizionale dei condannati. No, si è sempre presentato un sistema compiuto ed organico. Nel 1853, nel 1857, nel 1864, si è presentato sempre un sistema intorno alla servitù penale; e nel 1853, quando si aboliva la deportazione, si è presentato un intero sistema di legislazione penale, a cui si accodava la liberazione dei condannati. Ed è troppo ragionevole questo procedimento, o signori, poichè non si può far getto di parte di repressione, se non si abbia un compenso, se non nella estensione, almeno nel modo di espiazione.

Ora quali sono le condizioni delle carceri in Italia? Metto pegno che nessuno saprebbe dire quale è il sistema penitenziario che in Italia è in vigore; poichè ho frugato nelle relazioni ufficiali, ed ho visto che abbiamo carceri in cui vi è, direi quasi, il riflesso e lo sbattimento, permettetemi la frase, dei colori di tutti i sistemi penitenziari.

Noi abbiamo delle carceri col sistema auburniano; abbiamo in altre attuato il sistema pensilvanico; abbiamo la detenzione in comune, ed ab-

biamo poi quell'amore di sistema che sono i bagni penali.

Or bene, credete da senno che con questa torre di Babele carceraria si possa adottare questo importantissimo progetto?

(Il deputato Paternostro pronunzia qualche parola a bassa voce.)

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Paternostro.

INGHILLERI. La servirò anche su questo proposito.

PRESIDENTE. Non dia ascolto alle interruzioni, onorevole Inghilleri; continui il suo discorso.

INGHILLERI. Dico dunque: credete voi che con questo sistema, col sistema della detenzione, col lavoro in comune, si possa venire ad accettare un provvedimento di tanta importanza? Ma la detenzione in comune, ma i bagni sono scuola che non educherà onesti operai alla società, vi preparerà quella falange di delinquenti che andranno in mano di coloro i quali argutamente furono detti i capitalisti del delitto.

Ora, io credo, che in Italia, avendo dei sistemi penitenziari un po' di tutto, non possiamo così allegramente tirare una conseguenza. E in vero da qual principio prenderemo le mosse? Dai sistemi penitenziari che in atto vigono?

Io ho una relazione ufficiale a mano in cui un nostro commissario dinanzi ad un Comitato internazionale, non seppe dire quali frutti avessero reso i sistemi penitenziari che presso noi sono in vigore.

Dunque, col sistema attuale, non è prudente di adottare questo progetto di legge; col sistema di là da venire? Ma quale sarà? Chi dirà a noi il sistema penitenziario che la Camera adotterà?

Eppoi, non vi pare, se non strano, almeno poco logico, che si deduca prima una conseguenza, e poi si discuta il principio? Che si tiri prima il corollario, e che poi si affermi il concetto fondamentale?

Permettetemi di dire che il mio corto intelletto non arriva a comprendere proprio la portata di questo progetto, sia riguardo al passato sia riguardo all'avvenire.

Io temo che non si faccia l'opera di quell'architetto il quale, comincia un bell'edificio con l'architettura romana, e lo termina poi col sistema ogivale, cogli archi a sesto-acuto, e col'guglie acuminata. Insomma, in luogo di fare tutto, un insieme organico, voi affermereste oggi una conseguenza che forse domani dovrà dare a pugni e a calci col sistema che stabiliremo. Almeno non facciamo oggi un progetto di legge che domani forse dovrà essere riveduto, emendato o corretto!

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 9 APRILE 1877

Si dice che questo concetto fondamentale è stato in tutti i paesi accettato. Adagio un poco! Io so che in Sassonia è stato accettato dal 1862.

So che lo è stato in Inghilterra e, non è guari, anco in Germania. Vedremo, in Inghilterra, con quali modi e con quali temperamenti. So però che in Francia, nel 1873, quando si fece la riforma intorno alle prigioni dipartimentali si è fatta una larga inchiesta. Così si deve procedere in questa materia importante; bisogna chiamare a contributo il patrimonio delle intelligenze delle persone tecniche, delle persone che si intendono di questa materia. Ebbene, nel 1873, dinanzi al Comitato istituito dall'Assemblea fu letto uno stupendo rapporto chiaro e preciso in cui era scolpito il sistema irlandese. Il signor Loyson si fece propugnatore del sistema della liberazione condizionale dei condannati. Eppure la Francia non ha avuto il coraggio di adottare questo sistema.

Ricordo ancora che quando vi fu la discussione del Codice penale belga (non ricordo precisamente le date), parmi nel 1867, si parlò di questa liberazione condizionale. Eppure la Camera non ne volle sentire neanche parlare. Comprendo che si disse che finalmente si aveva una specie di correttivo nel diritto di grazia e si diceva benissimo; poichè senza scongegnare l'organismo del sistema repressivo, si può disciplinare il diritto di grazia, e se si può fare un condono intero, si può fare anche un condono condizionale, perchè chi può il più, può il meno. Ma il Belgio non ha avuto il coraggio di risolvere la questione. L'avremo noi questo coraggio? mentre sono in vita ancora i bagni, il lavoro in comune, il sistema insomma il più demoralizzatore che si possa immaginare.

Io non vorrei, signori, che la storia dei fatti, la crudele esperienza, la quale ogni giorno picchia al nostrouscio, mostrarci lo scheletro di qualche dottrina, che la nostra fantasia aveva vestito di polpa e di ossa, venisse domani a rimproverarci come improvvidi e malaccorti dottrinari.

Io che combatto questo progetto, desidero almeno che in fin dei conti se ne facesse un uso moderato, un uso tale che non recasse danno alla sicurezza sociale.

Ma veramente il progetto di legge significa, esprime in modo compiuto il sistema irlandese? Un pochino adagio, a' mali passi. Io penso che noi abbiamo creduto di prendere una bella istituzione, e abbiamo pigliato l'affermazione, la liberazione condizionale; ma tutto ciò che forma il concetto di quel sistema, che è razionale, tutto questo lo abbiamo messo da parte. Abbiamo accettato la conseguenza, ma non abbiamo accettati tutti i modi gradualmente, tutti

i modi di progressione, per mezzo dei quali si va a questa ultima conseguenza, quale è la liberazione condizionale.

Su questo sistema, il sistema irlandese, io non mi dilungo troppo, perchè è ben conosciuto. Esso ha tre periodi: ha il periodo che io chiamo di riflessione, il periodo in cui la pena spiega tutta intera la sua forza di intimidazione e di repressione. La pena non ha altro ufficio in questo primo periodo; intimidire, reprimere ed anche prevenire. Sono nove mesi; corta durata! Mi contenterei che ci fosse anche in Italia questa corta durata; è il sistema cellulare che si attua, è la segregazione assoluta che si adotta, tanto di giorno quanto di notte. Dopochè la pena ha già esplicita questa sua prima forza, viene il secondo periodo, ed allora comincia l'ufficio della riforma; il lavoro.

L'onorevole Fossa sa tutto quel che ci vuole prima che si possa avere una prova del miglioramento morale dei condannati in un dato periodo; si considera, non solo la quantità, ma anco la qualità del lavoro. Viene indi il terzo periodo, che io chiamerei di convalescenza morale, cioè quel periodo in cui il condannato, il quale ha dato saggio del suo miglioramento morale, va in quel carcere che è mezzo tra la prigione e la libertà. Il carcere intermediario si dice invenzione di sir Walter Crofton, ma veramente il concetto è appartenenza di Bentham, che primo lo svolse e lo colorì nella teoria delle ricompense e delle pene.

Ebbene, o signori, da queste poche parole che io ho spese intorno a tale sistema, si può raccogliere che sono due i concetti essenziali del sistema medesimo: l'espiazione della pena per nove mesi, con segregazione assoluta, e poi soprattutto il carcere intermediario.

Noi prescindiamo dal primo periodo e ci teniamo invece i bagni. E il carcere intermediario? Ci fa anco difetto questa istituzione.

Onorevole Fossa, nella sua relazione si parla di carcere intermediario, ma io potrei risponderle con una relazione ufficiale dell'ispettore generale Cardon, il quale nel 1872 riferiva che l'amministrazione delle carceri faceva sforzi per istituirlo e organarlo in un'isola dell'arcipelago. Dunque il carcere intermediario, secondo il concetto del sistema irlandese, ove si compie la ginnastica morale dei condannati, ove è la espiazione e lo svolgimento ultimo della energia della volontà; ove il rigore della disciplina si esercita non per costringimento ma per libero consentimento di coloro che aspirano a guadagnare la libertà, non esiste in Italia; ci manca il più logico e il più razionale metodo per lo sperimento della riforma dei condannati.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

Ebbene tutto che questo sistema che presso noi zoppicherà da tutti i lati, sia in tutti i versi compiuto in Inghilterra, ci fu tempo in cui si dubitò degli effetti della liberazione condizionale. Il giorno in cui le condizioni della pubblica sicurezza intristirono, parecchi pubblicisti fecero un grande scalpore, accagionando gl'incrementi delittuosi ai *ticket of leave men*, ai portatori delle licenze condizionali. Si fece una larga inchiesta, e nel 1864 si venne alla discussione dei risultati della medesima. Si sentì allora il magistrato più elevato del paese. Di questo magistrato non ricordo il nome, ma egli disse che la liberazione condizionale dei condannati era sovversiva dell'intero sistema penale.

Dalla discussione ch'ebbe luogo nella Camera dei Comuni appare che se s'inneggiò al sistema irlandese, non è poi tutt'oro quel che luce, poichè massima parte dei benefici risultati si deve all'opera di Organ e di Crofton.

In Irlanda poi coloro che sorvegliano le carceri, coloro che appartengono a società di patronato, danno mano perchè la emigrazione avvenga in larghe proporzioni.

E Allerdey nella Camera dei comuni attribuiva alla sola emigrazione i buoni frutti della liberazione condizionale, poichè dei liberati solo il 25 per cento non espatriava. Era perciò sparuto e scarso il numero di coloro che rincasavano, e poteva con efficacia essere sorvegliato dalla polizia.

Essi inoltre erano sotto la sorveglianza paterna di Organ, uomo tanto benemerito dell'Irlanda quanto lo fu sir Crofton. Presso di noi, coloro che sono in condizioni da poter essere mandati fuori di carcere ascendono a 2500. (*Interruzione*) Mi sembra che nella relazione si dica che sono in numero di 2500. Voi credete che la vigilanza della polizia italiana sia grandemente paterna? È, come in Francia, una vigilanza persecutrice. (*Interruzioni vicino all'Oratore*)

Se non è persecutrice molto, non è certo molto benevola. Capisco che, quando si hanno due o tre mila liberati sotto condizione, oltre una folla di ammoniti e pregiudicati da sorvegliare, un povero ispettore non può usare quelle maniere che adoperava Organ in Irlanda.

Dunque delle due l'una: o sarà fievole, fiacca questa sorveglianza, e allora temo per la sicurezza sociale; o sarà troppo efficace, e non vorrei che a questi liberati sotto condizione succedesse come all'Arlecchino della commedia italiana, il quale aveva delle carte sotto il braccio destro e sotto il braccio sinistro, e, interrogato che cosa portasse, rispondeva: sotto il braccio destro tengo gli ordini e sotto il sinistro i contrordini; non vorrei, dico,

che da una parte fosse dato l'ordine per metterli in libertà e dall'altra il contr'ordine per ritornarli in carcere. Avremmo in tal modo messa su una istituzione non operante, e votata una misura che non darebbe alcun risultato.

Io non temerei molto di questa liberazione condizionale se...

PRESIDENTE. Onorevole Inghilleri, gli stenografi non raccolgono facilmente le sue parole. Se ella alzasse un po' più la voce o volesse scendere un po' più basso, potrebbe essere meglio sentito.

INGHILLERI. Ho pressochè terminato, non ne vale la pena.

PRESIDENTE. Val sempre la pena che le sue parole siano raccolte con regolarità ed esattezza.

INGHILLERI. Io non avrei gran difficoltà di accettare questo progetto, quando veramente vi si scolpisce il pensiero del sistema irlandese, quando si scrivesse nel medesimo il modo dell'espiazione della pena col sistema cellulare e colla segregazione notturna e diurna, come periodo iniziale anche per la durata di un anno, quando veramente si istituisse un carcere intermediario come in Irlanda, e soprattutto quando noi avessimo delle società di patronato sviluppate in grande scala. Noi, o signori, non facciamoci illusioni, difettiamo di queste società; ci sono delle stupende circolari dell'onorevole ministro dell'interno, è vero; io posso ammirare le sue buone intenzioni; credetemi però che le società di patronato non si creano a furia di circolari e neanche per virtù di decreti.

L'azione governativa non deve esservi estranea, ma deve svolgersi con verità, e con efficacia, la quale si ottiene solo col concorso del danaro. Credetemi, voi non avrete mai società di patronato, perchè non potrete concepire società di patronato senza luoghi di asilo; e i luoghi di asilo non si possono creare senza danaro. E quando voi avrete un liberato sotto condizione, il quale o sia ammalato o non possa aver lavoro, dove lo porterete?

La società di patronato bene organizzata, ben costituita l'ospita nei luoghi d'asilo.

In Italia non ne abbiamo di queste istituzioni, e nel mezzogiorno poi assolutamente ne difettiamo.

Ora quando noi non accettiamo ciò che è essenza del sistema irlandese, e manchiamo di ciò che è sussidio e aiuto a coloro che sono ammessi alla liberazione condizionale, quando le società di patronato sono ancora un desiderio; credetemi, noi facciamo una legge, le cui conseguenze non possiamo calcolare.

Soprattutto poi, io mi preoccupò di questo progetto di legge perchè è un concetto economico che lo informa, secondo rilievo dalla relazione dell'ono-



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

revoles mio amico Fossa, il quale si impensierisce che lo Stato spenda ben 30 milioni per il mantenimento dei condannati.

Mi perdoni, l'onorevole relatore; io vado in sentenza contraria, poichè in questa materia non si deve guardare a spese.

Vi sono, o signori, delle spese fruttifere, e sono quelle che intendono a diminuire la criminalità del paese; ci sono dei risparmi dispendiosi, e sono quelli che possono di rimbalzo ingenerare perturbazioni della sicurezza sociale; tanto più che si inverte sempre quella massima che il pericolo di probabili o prevedibili aumenti di reati equivale a imporre una contribuzione a danno del paese e a somma indeterminata. (*Segni di approvazione da alcuni banchi*)

INDRELLI. Dal primo istante che questo progetto di legge fu presentato alla Camera io non mi feci illusioni: memore delle opinioni manifestate dalla magistratura italiana, che non una, ma più volte è stata consultata dai ministri guardasigilli intorno al progetto del Codice penale, io era convinto che i magistrati si sarebbero opposti alla proclamazione di questo grande principio del ravvedimento dei condannati, che oggi il ministro guardasigilli invoca che sia approvato dalla Camera. E questa mia opinione, o signori, or ora è stata confermata nel rilevare che il più mite, il più educato agli studii moderni, il più amatore de' progressi della scienza sociale, tra magistrati che io mi abbia conosciuto, è venuto anch'egli a rompere una lancia contro questo progetto.

E non dico ciò, o signori, per fare un rimprovero alla toga. Mi sono onorato anch'io fino a poco tempo indietro, di portarla con nobile orgoglio, e riconosco pur troppo che le magistrature sono d'ordinario conservatrici, sono quelle le quali custodiscono le vecchie tradizioni della giustizia. Ed è quindi impossibile che ad un tratto esse possano svezzarsi dai loro sistemi e dal loro modo di vedere.

Del resto, queste considerazioni vengono raffermate da alcune cifre che io leggerò alla Camera, e più particolarmente sottometterò all'attenzione del mio amico l'onorevole Inghilleri, in ordine ai lavori dell'istruzione dei processi penali della magistratura del regno d'Italia, e dei suoi risultati. Dal confronto di queste cifre, dal modo come le istruzioni sono fatte e compilate, voi potrete formarvi un'idea, se lo zelo che anima queste istruzioni, pur troppo santo nelle intenzioni dei magistrati, sia sempre calmo nel giudicare del nostro stato sociale relativamente ai reati.

Comincio, ripeto, da questo esame, perchè quando mi sono fatto a scorrere i lavori legislativi degli altri paesi di Europa intorno a questa riforma

che oggi ci viene presentata, e che è combattuta dall'onorevole Inghilleri, quando sono andato a percorrere le lotte avvenute in Germania sul campo della scienza, ho trovato con mio grande compiacimento che il Mittermayer e l'Hollzendorf hanno trovato il loro più valido appoggio per la codificazione della Sassonia e poi della Confederazione germanica, nel concorso operoso dei magistrati. Il che vuol dire che altrove la magistratura, in quanto riguarda la scienza penale, non si trova nelle stesse condizioni d'animo nelle quali si è trovata in Italia.

L'onorevole Inghilleri, o signori, ha posto la questione in termini netti: egli rispondendo all'onorevole guardasigilli, ha preso occasione da questo progetto di legge per risalire man mano fino alla pena di morte. Egli, ripeto, ha posta la questione sul suo vero terreno; l'ha abbracciata tutta; egli, in una parola, si è fatto campione della vecchia scuola, nella quale si diceva: quand'anche noi dovessimo salvare la vita ad un individuo, questa vita deve ricordare l'aforismo dei vecchi criminalisti: *vita supplicium, mors solatium*. Questo è ciò che ha detto l'onorevole Inghilleri. Egli ha soggiunto: noi dobbiamo salvaguardare la società: siete voi sicuri che la salvaguarderete con questa legge? Egli non vi crede, e non vuole proclamare un principio che ritiene lesivo della sicurezza sociale, quantunque altrove sia stato accettato ad un tempo dagli uomini della scienza e dagli uomini di Stato.

Ma, o signori, per rispondere all'onorevole Inghilleri, mi terrò sulla stessa sua strada. Egli ha parlato della relazione carceraria del Cardon; ed io lo seguo. Svolgo intanto quelle pagine, che sono veramente sconfortanti, relative alla nostra popolazione carceraria, e sapete che cosa vi trovo? Che secondo l'ultima statistica carceraria del 1874, entrarono dallo stato di libertà nelle carceri giudiziarie durante l'anno 207,847 imputati, cioè furono arrestati pel potere giudiziario, come imputati di reati di qualunque natura, 207,847 cittadini in un anno. Quindi ne uscirono per rilascio, cioè per non farsi luogo a procedere, 93,693.

Cosicchè, signori, voi avete quasi il 45 per cento di processi, di arrestati, sui quali si sono fatti cadere degli equivoci. Questo è lo stato delle cose, senza ambagi e senza inutili carezze, e senza parlare delle processure a piede libero. E quando voi seguite questa statistica, quando questi arresti, questi processi li continuate a studiare a traverso le varie giurisdizioni giudiziarie, per ricercarne l'esito, sapete che cosa trovate? Non voglio annoiare la Camera con la citazione di molte cifre, che possono essere del resto esaminate presso i tribunali corre-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

zionali, nelle sezioni d'accusa, nelle Corti d'appello, e finalmente nelle Corti d'assise. Trovate una sproporzione gravissima fra coloro i quali escono per non farsi luogo a procedere, e quelli i quali rimangono. Trovate nei giudizi correzionali innanzi ai tribunali, per dirne una, il 25 per cento in Italia di dibattimenti falliti, e poco più del 6 per cento in Francia. Sapete dove è che voi trovate una cifra che raggiunge quella della Francia, e anzi in certa guisa la supera? In una istituzione che gli elementi conservatori d'Italia hanno sempre e ostinatamente combattuto. Voi trovate nella Francia poco più del 75 per cento dei condannati dalle Assise sul numero degli accusati, e in Italia il 76 per cento. Sono i soli giurati che, diciamo pure, gran parte della nostra magistratura ha combattuto, che presentano delle cifre quali la magistratura non vi ha mai offerto.

Queste cose, o signori, io volevo dirvi, non già per fare una censura alla magistratura italiana, della quale ho formato parte anch'io fino a poco tempo indietro, ma perchè si sappia che le procedure in Italia sono fatte con troppa rezza, e quello che più importa, non dirò con soverchia preoccupazione, ma non certo con tutta la calma e la prudenza che si richiedono in materia di penalità. Ed è quindi con la medesima disposizione morale che certe riforme sono state guardate dalla nostra magistratura.

Ed io ricorderò all'onorevole Inghilleri un'ultima cifra di confronto con la Francia, la quale recherà stupore a chiunque ha pratica ed esperienza delle cose penali.

Nell'ultima statistica che abbiamo del Ministero di giustizia in Francia, che è quella del 1872, si legge che sopra circa 363 mila denunce e querele, il Pubblico Ministero e gli istruttori, non hanno tenuto conto, perchè mancavano della base necessaria affine di potersi costruire un processo, di 169 mila. Ebbene in Italia tutte le denunce e le querele formano processi e sono materia d'istruzione, ed è su questa mole immensa, che ha del resto i piedi d'argilla, che si creano le istruzioni penali.

Certo la causa prima di queste viziose perturbazioni è nel nostro ordinamento. Ma intendiamoci bene, o signori, l'ordinamento nostro lo dobbiamo correggere anche noi con la nostra prudenza.

Detto ciò io chiedo venia all'onorevole Inghilleri, ed entro nell'argomento.

L'onorevole Inghilleri ha detto che egli non divide nè gli idillii nè i romanzi di una certa specie di scienza penale che vorrebbe fare del sentimento.

Ma i romanzi d'impressione non li facciamo noi; nè pare che l'onorevole guardasigilli, e tanto

meno l'onorevole ministro dell'interno che è uno dei proponenti di questa legge, siano scrittori di romanzi, e poeti da idillii. Essi hanno proposta questa legge sulla base dei risultamenti statistici che noi abbiamo dinanzi, e sull'esempio degli altri paesi che ci hanno preceduto.

L'onorevole Inghilleri ha parlato della Francia. Domando perdono; da quanto tempo è che la Francia discute questo argomento?

Dal 1847, onorevole Inghilleri, vale a dire dall'ultimo anno della monarchia di luglio; è da allora che ha discusso la Francia questo argomento.

Nè ciò è tutto; in Francia, per abuso ne' regolamenti la liberazione condizionata era in certa guisa posta in atto nel dipartimento della Senna. I regolamenti carcerari erano così larghi che si prendevano da sè l'arbitrio di fare quello che le leggi non avevano ancora fatto. Del resto la magistratura in Francia è sempre l'erede di quella dei Parlamenti; essa ha le più gloriose tradizioni del diritto che possano esservi in Europa; e non è a meravigliare se anche colà si sia opposta a delle riforme legislative. Ma l'onorevole Inghilleri, il quale ha avuto la cura di andare a rovistare l'inchiesta penitenziaria fatta dal d'*Haussonville* e da *Félix Voisin*, avrebbe dovuto anche percorrere intera quella inchiesta, ed andare a ricercare nel così detto *questionario*, che la Commissione propose alle diverse Corti d'appello di Francia. Vi avrebbe trovato che ad onta delle tradizioni, anche diverse Corti francesi hanno risposto affermativamente al quesito della libertà condizionale. E se in Francia questo grande principio non è stato ancora proclamato dalla legislazione, egli è perchè fino a ieri, onorevole Inghilleri, ivi non correivano certamente delle aure molto popolari per certi postulati della scienza e pei progressi civili.

Ha parlato dell'Inghilterra; ma egli ricorderà che in Inghilterra la proposta di questa riforma fu fatta alla Camera dei pari da lord Grey fin dal 1842; ricorderà che una Commissione sui sistemi penitenziari fu eletta, di cui fece parte nel 1852 John Russell, il quale opinò in favore della riforma. Ora sta a vedere che lord Grey e lord John Russell sieno stati degli internazionalisti o scrittori d'idillii e di romanzi.

E quando vi parlo dell'Inghilterra, o signori, io vi parlo di un paese le cui tradizioni penali sono tenacissime, vi parlo di un paese in cui le riforme legislative non si compiono in un giorno: è anzi il paese più tenace delle sue istituzioni. Eppure in quel paese, dove ancora la pena di morte è largamente prodigata, ma dove pure in non meno di ottanta casi da un secolo in qua quella pena è stata abolita, in quel

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

paese ripeto che è il più tenace delle sue istituzioni, i sistemi di penalità hanno avuto i loro maggiori progressi.

Si parla delle sue paure; è una fisima... son paure che scomparvero presto.

L'onorevole Fossa ha riportato delle statistiche nella sua relazione; ma delle statistiche ne abbiamo raccolte anche noi.

Dall'8 ottobre del 1853 all'11 marzo 1856 furono liberati condizionatamente in Inghilterra 5049 condannati.

Vi ricaddero soli 404; dei quali 104 per contravvenzione alla caccia, od a qualche altra cosa di questo genere. Tutto il resto è andato nel migliore dei mondi possibile; e il celebre Jebbe, che era il sovrintendente generale delle prigioni fece una inchiesta accurata, che calmò tutte le paure e le preoccupazioni.

Jebbe conchiudeva che non un reato era stato commesso da coloro i quali erano usciti in libertà condizionale.

E vi ha di più; egli riporta l'opinione di uomini competentissimi nella materia in Inghilterra, che sono i cappellani delle prigioni: e tutte le opinioni dei cappellani sono concordi in questa idea.

Non vi è stato un solo uomo competente al contatto dei condannati, che siasi mostrato contrario alla liberazione condizionale. Tutti affermano, che se al condannato si toglie la speranza di questo grande premio al suo ravvedimento, che è la restituzione alla libertà, la sua vita morale è definitivamente perduta. E fu allora, dopo il rapporto del Jebbe in Inghilterra, che non si pose più in discussione la liberazione condizionale.

È inutile poi parlare della Germania, ove, senza ricordare l'esempio della Sassonia, il principio della liberazione condizionale dei condannati è stato proclamato dall'articolo 23 del Codice della Confederazione germanica.

Ma, dice l'onorevole Inghilleri, voi mancate di un sistema penitenziario, voi dovrete rannodare questo principio a tutto un nuovo sistema penitenziario. Innanzitutto, adagio, onorevole Inghilleri, perchè io capisco che quando si pronunziano certe parole, che sembrano conglobare qualche cosa di grosso, si può scuotere ed impressionare.

I tipi dei sistemi penitenziari in lotta sono due: l'*Auburniano* ed il *Filadelfiano*. Ma è chiaro che l'onorevole Inghilleri non si avvede che è caduto in una manifesta contraddizione.

Egli conviene con me, che in Irlanda, nel sistema irlandese, nel sistema di Walter Crofton, il primo periodo, brevissimo, è un noviziato di nove mesi; e il primo periodo non è altro che il far sentire al

condannato tutto il peso della pena, la penalità pura in tutta la sua forza.

In quel periodo, dice l'onorevole Inghilleri, non si pensa all'ammenda, non si pensa alla vita morale, ed è scontato col sistema cellulare. Ma bravo!

Se questo e non altro è il significato di quello che dicesi primo periodo, ed esso non è diretto all'ammenda, fortuna per noi che non manchiamo del modo come passare agli altri periodi, i quali consistono appunto nelle prove perchè un condannato sia emendato.

Ed infatti, o signori, la prova di un condannato che è isolato e chiuso nella sua cella è così poco seria, che non merita esame. Chiudete un tigre nella sua gabbia, e non farà male a nessuno. Come facciamo noi per sapere se un uomo sia buono o cattivo? Lo guardiamo nella società, al contatto con gli altri uomini, e allora giudichiamo se un individuo sia o no onesto. Ma se voi lo chiudete in una cella, come fate delle bestie feroci, come potrete dire se quest'uomo è migliorato o no? Non migliorerà nè peggiorerà, perchè non darà nè prove buone nè prove cattive. Dunque, onorevole Inghilleri, questa nostra mancanza di un sistema penitenziario completo che ella deplora non ci porta a nessuna conseguenza. Egli va più oltre, mancano anche le carceri di passaggio, mancano le prigioni intermediarie. Alto là! Anche in Italia è avvenuto, benchè in più ristrette proporzioni, quello che era avvenuto in Francia. Vale a dire, i regolamenti hanno provveduto. In Italia coi regolamenti carcerari si ammettono al lavoro all'aperto coloro i quali hanno dato maggiori prove di buona condotta. E qui l'onorevole relatore, a cui io non posso che associarmi per la splendida relazione da lui scritta, ha saggiamente fatto nell'allegarvi alcuni documenti dell'amministrazione delle carceri su questo argomento. Dunque noi abbiamo nel fatto il passaggio per questo carcere intermediario; lo abbiamo mercè i regolamenti. E se non siamo ancora provveduti abbastanza di località, se non siamo ancora ricchi di fabbricati, è colpa del ministro delle finanze che ha pochi danari; ma non significa che per ciò dobbiamo arrestare i nostri progressi civili, che sono figli di quelli della scienza e dell'esperienza, e che tengono tanto alla nostra vita morale, cioè alla soluzione di quei grandi problemi sociali dai quali dipende la prosperità di un paese.

Signori, l'onorevole Inghilleri non è disceso a parlare della seconda parte di questo progetto, che nella relazione anzi precede l'altro, ed è quella relativa alle colonie agricole penali.

L'onorevole Righi ha fatto una interrogazione al ministro guardasigilli, per sapere se i liberati con-

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

dizionali debbano passare assolutamente per lo stadio di un carcere intermedio, cioè per le colonie. L'onorevole guardasigilli ha risposto in un modo semplicissimo: non è necessario che passino, perchè voi potreste mettere alcune volte dei condannati storpii o malati in condizione di non poter fruir mai di questa liberazione condizionale. E, a dir vero, a questa risposta è impossibile qualunque replica. Ma ciò non toglie che nella prudenza dell'applicazione di questa legge, le colonie penali non sieno un passaggio moralmente necessario, se non di stretta necessità legale, e di cui spesso si farà uso perchè un condannato possa avere poi la sua liberazione.

Su tal proposito io ricorderò che è appunto in questo concetto che differiscono i nostri sistemi penali da quello che era una volta il concetto delle penalità presso i nostri padri. Una volta si puniva per punire. Non vi è nessuno oggi che possa dubitare che la penalità, almeno per quanto si riferisce a pene temporanee, non debba tendere ad emendare. E quindi il servo della pena di una volta, il *condemnatus ad metalla* degli antichi oggi è servo del lavoro.

Il De Metz, che è il fondatore della colonia agricola penale di Mettray, ha espresso questo concetto in una splendida formola: bisogna, egli ha detto, che la terra e l'uomo si migliorino scambievolmente. E il De Metz era un antico magistrato al ritiro. Ebbene, o signori, è appunto questo concetto del lavoro che bisogna oggi sviluppare nei nostri sistemi carcerari.

E questo lavoro va sviluppato maggiormente nelle colonie agricole anche per una ragione di proporzione. Se voi prendete ad esame le proporzioni delle diverse classi dei condannati, avete il 60 per cento di agricoltori. È quindi più utile, più morale, più conforme alle esigenze della realtà l'indirizzarli alle colonie agricole. E nell'Olanda, nel Belgio, nell'Inghilterra se ne fondano in ogni anno delle nuove. Quanto alla Francia, io vi ho rammentato Mettray. Ma presso quei nostri vicini vi sono moltissimi altri stabilimenti agricoli assai fiorenti, ed ogni giorno altri se ne aggiungono anche per iniziativa privata. Ne ho qui un lungo elenco, che alla Camera non leggerò per non annoiarla.

In Svizzera si è fatto qualche cosa di più. Se andate a Berna, vedrete molti condannati uscire ogni mattina dai penitenziari per andare a lavorare ad una distanza determinata dai regolamenti. Essi affittano la loro giornata. In quel paese si pensa che il lavoro non solo non è contrario alla pena, ma è il modo di rendere efficace la pena stessa, perchè l'emenda è un risultato che non si può otte-

nere efficacemente se non sottomettendo l'uomo alla legge del lavoro. Gli antichi lo sapevano pure al pari di noi; ed il solo divario che passa tra noi ed essi è che gli antichi si servivano della pena del lavoro per uso dello Stato, e noi ci serviamo del lavoro per migliorare i condannati. Carlo IX voleva che le condanne alla galera non fossero proferite per un termine minore di 10 anni. E sapete perchè? Perchè ad imparare il mestiere si richiedono tre anni, egli diceva, ed in questo frattempo i galeotti non riuscivano utili allo Stato. Quindi perchè lo Stato non vi perdesse, ordinava che il tempo che dai condannati si doveva passare in galera, fosse almeno di dieci anni.

Colbert, il gran Colbert, diceva ai magistrati in nome di Luigi XIV: piuttosto che alla morte, condannate alla galera, perchè a questo modo i condannati potranno giovare alla prosperità della marina francese. Molti Stati d'Italia vendevano i condannati ai Veneziani.

Noi facciamo tutt'altro. Noi volgiamo il lavoro a beneficio del condannato. Quindi anche da questo punto di vista ritengo che il disegno di legge sia altamente commendevole, perchè giova allo sviluppo delle colonie agricole, come si è avuto occasione di constatare in questa Camera in ordine ai progressi agricoli delle colonie penali di Pianosa e Capraia, e delle altre isole dell'arcipelago toscano.

Ma, dice l'onorevole Inghilleri, che cosa farete di coloro che saranno condizionalmente liberati, quando ad essi mancherà il lavoro? Ci vogliono, egli dice, le società di patronato.

Lo capisco anch'io. Se noi potessimo avere delle società di patronato come quelle di Olanda e del Belgio, come quelle inglesi, ad esempio, la società di patronato di Londra, con gli stabilimenti di cui può disporre, certo raggiungeremmo l'eccellenza del sistema. Ma io dirò: è necessario che ci mettiamo per questa via mediante una legge che ci spinga ad adottare poi gli altri provvedimenti che ne sono la conseguenza.

L'onorevole Inghilleri dovrebbe poi guardare ad un altro risultato che ci offrono le nostre statistiche. Noi abbiamo circa 250,000 ammoniti; e nell'ultima statistica del 1874 si legge che i pretori hanno ammonito 25,000 e non so quanti individui; circa 8000 come oziosi e vagabondi, gli altri come sospetti. Intanto voi dite agli ammoniti: datevi a stabile lavoro. E quale? Lo avete apparecchiato? E poi vi spaventate di 2300 o 2400 condannati che escono dopo avere espiato due terzi della pena, avendo dato prova di ravvedimento, vi spaventate che questi individui non trovino pronto lavoro. Bi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

sogna essere logici: se non vi date pensiero per tutto quest'esercito di ammoniti, a cui imponete ogni giorno a freddo di darsi a stabile lavoro, e pei quali non avete delle società di patronato, e non avete degli stabilimenti dove occuparli e in cui procacciare loro il mezzo di lavorare e guadagnarsi il bisognevole per la vita, è strano che possiate spaventarvi della esigua cifra che vi darà questa legge. Vi create delle difficoltà dove non ve ne sono, e non vedete quelle che avete innanzi agli occhi secondo le leggi e secondo le istituzioni che ci reggono.

Io non voglio più oltre intrattenere la Camera intorno ad una legge che, secondo me, non può che farci stampare un passo innanzi nelle nostre riforme.

Io ebbi l'onore nell'altra Legislatura di formar parte della Commissione per la legge sull'abolizione del carcere preventivo. Quella legge fu approvata, e oggi è in vigore. La stessa Commissione del bilancio ha notato i buoni risultati finanziari che quella legge ha dato, come dall'altra parte le statistiche penali non hanno offerto nessun criterio da cui possa desumersi che le speranze da noi concepite su quella legge sieno andate fallite. Certo nessun danno sarebbe derivato alla sicurezza pubblica, e la scienza e la giustizia vi hanno guadagnato, come vi hanno guadagnato i contribuenti.

Ora, questa legge sulla liberazione dei condannati non è che una conseguenza, una continuazione di quella riforma. Chi ha approvato quella legge, non può non approvare questa seconda; perchè quella legge era fondata sul gran principio che non si possa tenere prigioniero, privare di libertà colui, il quale non fosse stato già riconosciuto colpevole. E questa a sua volta dice: quando voi avete riconosciuto che un uomo ha dato sicure prove del suo ravvedimento, la pena non è che un atto di ferocia; essa non è più nulla che tocchi la vita morale, perchè questa vita morale è già ritemprata. La pena allora è ingiusta, e per conseguenza voi dovete riabilitare il condannato.

Le due leggi adunque si toccano, a mio modo di vedere; chi ha votato la prima deve votare la seconda.

Ed io che credo che questa legge non è altro se non un'anticipazione delle dottrine del nuovo Codice penale, il quale, a parer mio, apporterà delle grandi ed utili riforme alla legislazione penale, trovo che il ministro ha egregiamente operato quando, rispondendo ai desiderii manifestati dalla Camera, ha anticipato l'attuazione di questa legge. La quale anticipazione del resto si rannoda ad un principio, ad una massima scientifica, che è dogma

del giure penale, cioè che ove un principio nuovo di penalità sia riconosciuto, in senso favorevole agli sciagurati che scontano la pena dei loro falli, esso deve essere immediatamente applicato.

« È una pagina distaccata del Codice penale » si è detto. Sì certamente, l'ho pronunziata io questa frase in occasione di un altro progetto di legge presentato dall'onorevole ministro guardasigilli, ma in ben altre condizioni. Allora si trattava di distaccare una pagina del progetto del nuovo Codice penale per introdurre una nuova penalità; oggi si tratta di distaccarne un'altra pagina per mitigare una penalità esistente. Ed io, o signori, senza essere autore di romanzi, o scrittore d'idillii, tengo ai grandi principii della scienza penale, la quale dice, afferma e proclama: che dopo il ravvedimento l'inveire oltre è ferocia. Io appartengo al mondo civile, non voglio che la società sia una Nemesis implacabile: voglio liberare coloro, i quali possono rientrare nella società con la corona del ravvedimento e della riabilitazione. (*Bene! Bravo!*)

DI RUDINÌ. Prendo a parlare non senza qualche esitazione, poichè in materia giuridica di tanta importanza, chi non vede, che io non ho la competenza dell'onorevole Inghilleri, dell'onorevole Indelli e dell'onorevole guardasigilli? Ma ho un peccato sulla coscienza; ed è quello d'aver per primo proposta e raccomandata alla Camera la liberazione condizionale dei condannati. Permettetemi, in grazia di questo precedente, e solo per questa ragione, che io ne discorra, e ne discorra, segnatamente, per giustificare innanzi a voi la condotta che io ho tenuta in seno della Commissione della quale mi onoro di far parte; perciocchè non posso tacere che nella Commissione ho votato contro la legge; ho votato contro io, che l'aveva per primo consigliata; e comprenderete quindi come questa condotta meriti d'essere in certo modo spiegata e giustificata.

La legge della quale si tratta (l'onorevole Inghilleri con il suo splendido e dotto discorso ve l'ha pienamente dimostrato) è una legge di grande importanza. Ed anche coloro i quali non conoscono, forse, a fondo la materia della quale si discorre, sono avvertiti dalla preoccupazione che c'è in paese, che qui si tratta di cosa in sè stessa assai grave. Ora nelle condizioni in cui pur troppo si trova la pubblica sicurezza in Italia, ogni passo, nella via additata con questo progetto di legge, vuol essere misurato e grave.

L'onorevole ministro dell'interno si congratulava dianzi, e con ragione, di avere ottenuto qualche risultato favorevole per la pubblica sicurezza; ed io, pur riservandomi di esaminare e di giudicare i mezzi adoperati, me ne congratulo oggi con lui, e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

me ne congratulo segnatamente col paese. Sta di fatto che un certo miglioramento si è ottenuto; ma non possiamo, nè dobbiamo dimenticare, che l'esultanza d'oggi è stata preceduta dai lutti di ieri; e che queste alternative di esultanze e di lutti sono state pur troppo assai frequenti nel nostro paese e segnatamente in Sicilia.

Non possiamo dunque e non dobbiamo sgombrare facilmente l'animo nostro da ogni preoccupazione relativa alla pubblica sicurezza. E dopo fatta quest'osservazione preliminare entro senz'altro nel merito della questione.

Si vuole la libertà condizionata dei condannati, ed io sono tra coloro che intendono di concederla. Ma la liberazione condizionale dei condannati deve essere ben ordinata. Non si tratta, per me, di fare o non fare, bensì di far bene quello che deve essere fatto.

Noi non dobbiamo fare cosa oggi della quale avremmo più tardi a pentirci; per farla bene bisogna stare rigorosamente nei limiti tracciati dai principii che regolano questa materia.

Non farò innanzi a voi la teorica delle pene; non dirò dello scopo cui le pene debbono mirare. Dirò solo che non sono fra coloro che hanno fede certa e sicura nel ravvedimento dei condannati, imperocchè vi sono certe anime prave che non si migliorano mai; ma convengo per altro che la società debba fare tutto il possibile perchè ai condannati sia aperta e facilitata la via al ravvedimento, ed è con questo pensiero che io accetto oggi, come già altra volta lo propugnai, il principio della liberazione condizionale.

S'introduca pure nella nostra legislazione la liberazione condizionale, ma facciamolo con accorgimento, e per farlo bene, imitiamo, senz'altro, quel sistema irlandese d'espiazione penale del quale la liberazione condizionale è parte integrante ed inscindibile. Imitiamo con gli opportuni temperamenti quel sistema irlandese che il presidente Loyson (fratello del padre Giacinto che tutti conoscono, ed il quale non ha ingegno e sapere inferiore a quello del suo germano) nel rapporto presentato ai commissari dell'inchiesta francese della quale parlava dianzi l'onorevole Inghilleri, definisce presso a poco con queste parole: « È un sistema il quale esordisce con un periodo d'intimidazione e finisce con un periodo di ravvedimento disciplinare. »

Il sistema della liberazione condizionale richiede dunque che sia preceduto da un periodo d'intimidazione. E questa intimidazione non si può altrimenti ottenere che per mezzo dell'isolamento continuo in cella. La cella e la liberazione condizionale sono

dunque due cose così strettamente connesse che non si debbono e non si possono scindere.

Esse vanno di pari passo in Irlanda, in Inghilterra e dappertutto dove oggi esiste la liberazione condizionale. Ma v'è di più. Al periodo dell'intimidazione deve succedere un periodo di preparazione alla libertà, e durante il quale, mercè prove le cento volte ripetute, si cerca di assicurarsi del ravvedimento del condannato.

È questo un periodo intermedio durante il quale deve il condannato vivere in un carcere intermedio, soggetto ad una disciplina meno rigorosa ed ammesso al lavoro in comune. Così si adopera in Irlanda, in Inghilterra ed altrove. Ora, che cosa facciamo noi? Noi stacciamo una pagina del nuovo progetto del Codice penale e con essa introduciamo nella nostra legislazione la liberazione condizionale senza preoccuparci di quei periodi che la debbono precedere e preparare.

Ora il nuovo progetto del Codice penale non fa questo solo, ed è assai più fedele che non sia questo disegno di legge ai principii che devono regolare la materia. Ed infatti il progetto del nuovo Codice penale prescrive che le pene debbano esparsi nell'isolamento, cioè nel modo il più duro che si sia potuto immaginare, e prescrive altresì che possano i condannati essere ammessi alla liberazione condizionale dopo espia una data parte della pena. In questo sistema vi sono forse alcune mende ed alcune lacune delle quali non è oggi il caso di occuparci, ma è tutto un sistema che nel suo complesso riesce di gran lunga superiore a quello che ci viene proposto.

Vi ha però nel progetto del nuovo Codice, mi si permetta il dirlo, un errore massimo che ha la sua influenza sopra il presente disegno di legge, ed è che non si tiene conto dello stato di fatto in cui si trovano i nostri stabilimenti penitenziari. Non si pensa alla realtà delle cose; si ordina un sistema di espiazione penale, senza preoccuparsi nè punto nè poco se l'espiazione può in fatto verificarsi nei modi che il legislatore ha voluto. Si direbbe che fatta astrazione dal mondo reale, si colpiscono colpevoli immaginari con pene ugualmente immaginarie.

Si ordina quindi per tutti i condannati l'isolamento in celle, e non si provvede ai casi (che sono i più numerosi) nei quali la mancanza delle celle rende l'isolamento impossibile.

Ben altrimenti hanno fatto i legislatori di quei popoli, che sono usi a studiare le condizioni di fatto ed a fare provvedimenti legislativi che ben si adattano a queste condizioni.

Quando gl'Inglese vollero abolita la deportazione

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

(per la quale noi Italiani siamo tanto smaniosi oggi appunto che gl'Inglese se ne pentono) essi avevano bisogno di creare sul suolo della loro patria gli stabilimenti penitenziari, e a questo bisogno non si poteva soddisfare di un tratto. Ebbene, gli Inglese che volevano sostituire alla pena della deportazione la pena della servitù penale, che cosa hanno fatto?

Essi hanno detto: tanti anni di deportazione equivalgono a tanti anni di servitù penale, ed il Governo avrà facoltà di fare espiare a sua scelta una pena o l'altra. E così fu che quando non si poteva scontare in patria la pena della servitù penale si ricorreva alla deportazione.

Ma nel progetto del Codice penale non si è tenuto conto delle condizioni di fatto in cui si trovano i nostri stabilimenti carcerari, non si prevede l'insufficienza pur troppo nota delle celle; non si dice in qual modo deve essere surrogata una data pena che non si può materialmente espiare; non si dice cosa si può e si deve sostituire all'isolamento in cella, che nel maggior numero dei casi è del tutto impossibile. Ora questo errore si riproduce nel presente progetto di legge, si riproduce sotto una forma diversa, ma è sostanzialmente lo stesso.

Ed infatti che cosa si fa in questo progetto di legge? Si ammette la liberazione condizionata, che dovrebbe essere la conseguenza dell'isolamento continuo sofferto nel primo periodo della pena; si ammette il raccorciamento e perciò la mitezza della pena stessa, che dovrebbe essere la conseguenza dei primi rigori, senza preoccuparsi se questi rigori sono o pur no reali e possibili. Si parte da un principio teorico che suppone l'isolamento nella cella, ed il legislatore non si preoccupa di sapere se questo isolamento può effettivamente avere luogo.

Si concede la liberazione condizionata ai condannati senza preoccuparsi dei periodi che debbono precedere e rendere possibile la liberazione.

Questo è, nel mio modo di credere, l'errore fondamentale del progetto di legge che ci sta dinanzi.

Permettete che io vi faccia notare alcuni altri inconvenienti a cui si andrebbe incontro, qualora noi volessimo votare la legge così come ci è stata presentata.

Nel primo articolo, quello col quale si prescrive che possano essere ammessi alla liberazione condizionata coloro i quali hanno espiato i tre quarti della pena, si prescrive altresì che quando è stata espiata la metà della pena stessa, i condannati i quali abbiano dato prova di buona condotta, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale agricola od industriale, e, dopo due terzi del tempo, anche a lavorare all'aperto.

Parrebbe a prima giunta che la legge voglia far precedere alla liberazione condizionata, il passaggio alla colonia agricola, ed il permesso di lavorare all'aperto. Ma questo non è; chi vorrà rileggere attentamente l'articolo, si persuaderà che il Governo può fare come vuole, e può quindi concedere la liberazione condizionata, senza farla precedere dal passaggio nella colonia agricola, e dal permesso di lavorare all'aperto.

E l'onorevole guardasigilli quando al principio della discussione rispondeva ad una domanda di schiarimento mossagli dall'onorevole Righi, ha confermato appunto quello che io dico, cioè, che si può essere ammessi alla liberazione condizionata senza aver prima passato per quei periodi ai quali ho fatto cenno.

Si può dunque fare a meno del periodo intermedio; si può fare a meno di quel periodo, che deve servire di preparazione alla libertà, di esperimento pei ravveduti.

Ora io domando, ma è questo il sistema irlandese, è questo, cioè, quel sistema penitenziario che gli uomini di scienza hanno strenuamente propugnato? È questo il sistema penitenziario che gli stessi proponenti del nuovo Codice penale hanno desiderato?

Io credo che la legge, così come è fatta, non risponde alle stesse intenzioni dei proponenti. E non esito ad affermare che essa si discosta anche troppo da quel sistema irlandese che è stato tanto vantato, e che si vorrebbe, in fin dei conti, imitare.

È un sistema questo che io non giungo a comprendere; poichè qui non vi ha modo di accertarsi se colui, al quale deve essere concessa la liberazione condizionata, vi sia stato convenientemente preparato, passando per quei periodi intermedi, che sono tanta parte di quel sistema di espiatione, che si vorrebbe introdurre nei nostri Codici.

Ed anche questo, credetelo pure, è un errore non piccolo, che vi ha nella legge che ora discutiamo.

Ma vado ancora più innanzi. Si dice che coloro i quali avranno espiata una parte della pena, potranno essere ammessi a scontare il residuo in una colonia penale agricola od industriale. Ma io mi permetto di fare una domanda: che cosa sono le colonie penali agricole o industriali? Con qual legge esse sono state stabilite? Si stabiliranno forse con questa; ma è egli prudente, volendo pure stabilire il carcere intermediario, che riconosco necessario come uno degli ingranaggi del sistema irlandese, è egli prudente di istituire questo carcere intermediario come colonia agricola od industriale? È questione secondaria, lo so (e ne parlo ora per seguire l'ordine che è dato agli articoli della legge),

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

ma è pure una questione che non è senza importanza dal punto di vista finanziario. Le colonie per il loro impianto vogliono grandi spese che debbono continuarsi per lunghi anni. Ed in simili stabilimenti le lavorazioni costano rispetto al bilancio forse più di quello che non ci fruttano.

Io non intendo con ciò di muovere censura alla presente amministrazione, se ci fosse censura, e non vi è, essa risalirebbe ai predecessori dell'onorevole Nicotera.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** E non è esatta.

**DI RUDINÌ.** Le lavorazioni costano nelle colonie agricole assai più di quello che a prima giunta può sembrare.

L'onorevole Nicotera dice che non è esatto. Io lascio stare le cifre, chè in questo momento non è opportuno di mettere innanzi; ma insisto nel pensiero che non torna conto d'impegnarsi irrevocabilmente ad istituire colonie agricole, o industriali. Si chiami il carcere intermediario col suo vero nome, si scrivano nella legge le parole *carcere intermediario*, e sarete di certo più liberi potendo così fare o non fare colonie agricole secondo la convenienza del bilancio.

Non è prudenza volere irrevocabilmente un'istituzione la quale è assai discutibile, non foss'altro, lo ripeto, che per i suoi effetti finanziari.

È difficile dire quello che ci costi una colonia agricola, ed è difficile che ce lo possa dire la stessa amministrazione; ma una cosa è certa che fra tutti i condannati che sono rinchiusi nei luoghi di pena, nessuno ci costa più di quel che ci costa il condannato che vive nelle colonie agricole.

Nella condizione delle nostre finanze, è opportuno di comportarsi in questa materia con grande prudenza. Ma andiamo innanzi.

Il detenuto, cioè il condannato, che è stato ammesso alla liberazione condizionata, vuol essere rigorosamente sorvegliato. E si badi che la questione della sorveglianza ha un'importanza grandissima.

L'onorevole Inghilleri ha tutto falciato innanzi a me, e poco più mi resta ad aggiungere.

Ora egli rammentava come in Inghilterra si fosse assai dubitato dell'utilità della liberazione condizionata.

Rammentava l'inchiesta che si fece in quel tempo di dubbi; rammentava l'opinione di un alto magistrato, e rammentava altresì, se non erro, come lord Grey nel 1864, presentavasi alla Camera dei comuni deponendo i risultati dell'inchiesta, e raccomandando un *bill* col quale la legge relativa alla servitù penale era modificata.

Ora una delle principali correzioni che dopo tanta preparazione facevasi con quel *bill* alla ma-

teria della servitù penale, era una correzione che si riferiva alla sorveglianza dei condannati ammessi alla liberazione condizionata.

E noi, questa materia delicatissima, abbandoniamo senz'altro, e tutta quanta, ai regolamenti che dovranno essere fatti dal potere esecutivo.

Intendo che coi regolamenti, nel modo come essi sono adoperati in Italia, si può fare moltissimo, e segnatamente per mezzo dei regolamenti (me lo lascino pur dire) nel modo come la nuova amministrazione intende che debbano essere fatti.

Non dimenticherò la legge sulla pesca colla quale il Governo del Re ebbe facoltà di provvedere con regolamento a materie che sono della più alta importanza.

Coi regolamenti, che sono la conseguenza di quella legge, tutto è lecito ai ministri del Re.

Dicevo dunque che coi regolamenti si possono fare gran cose.

Ma non è prudenza di legislatore di sbarazzarsi di alcune quistioni gravissime per lasciarle risolvere dai regolamenti.

E del resto io penso, in primo luogo, che i regolamenti possono qualche volta trovare resistenza innanzi alla magistratura quando essa li stimi contrari alle leggi del regno; in secondo luogo io penso che quando si tratta di libertà individuale, per quanto sia la libertà di un condannato, bisogna essere assai cauti e non abbandonare al potere esecutivo delle facoltà straordinarie ed eccessive.

Si sarebbe fatto assai meglio prescrivendo, a mo' d'esempio, che i condannati ammessi alla liberazione condizionata devono sottostare agli stessi obblighi, alle stesse prescrizioni che le leggi di pubblica sicurezza ed il Codice impongono a coloro che sono condannati alla speciale sorveglianza della pubblica sicurezza.

Qui vi sono parecchi freni abbastanza efficaci per tenere a segno coloro cui sarebbe concessa la liberazione condizionata.

Ma c'è un'altra ragione per la quale io penso che la disciplina dei liberati deve essere governata con legge.

Ogni trasgressione vuole una sanzione, e le sanzioni sono materia di legge.

Col progetto che discutiamo, a qualunque trasgressione segue una sola ed unica sanzione, la revoca cioè della liberazione condizionata. I regolamenti non possono che comminare la revoca della liberazione, perchè di competenza dei ministri, per punire qualunque infrazione disciplinare. Ora ciò non è giusto.

In Inghilterra, se non cado in errore, nello stesso *bill* presentato nel 1864 da lord Grey, nel *bill* del



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

quale parlavo dianzi e che intende a regolare la disciplina dei liberati, la revoca del *ticket of leave*, non è la sanzione unica e sola contro ogni mancanza disciplinare.

È questa varietà di pene disciplinari è veramente giusta, poichè vi possono essere trasgressioni, per le quali la revoca della liberazione sarebbe davvero esorbitante, e riuscirebbe, forse inefficace, perchè troppo dura e troppo severa.

Io penso quindi essere necessario di provvedere alle omissioni del disegno di legge presentatoci dal Governo, avvegnachè noi non possiamo in nessuna maniera abbandonare la sanzione alla competenza dei regolamenti.

Un'ultima osservazione sul merito della legge.

Si vuole che la liberazione condizionata non si possa accordare che sul parere favorevole della sezione di accusa.

Mi perdoni l'onorevole guardasigilli; io comprendo il sentimento dal quale è stato ispirato nel fare questa proposta, lo comprendo e lo lodo. Egli vuol circondarsi di precauzioni, egli vuol dimostrare (e non ne aveva bisogno) che non è un protettore dei malfattori, ma è un protettore dei galantuomini.

E qui mi cade in acconcio di fare osservare che non era necessaria la dichiarazione fatta nel principio di questa seduta.

Se non che la proposta dell'onorevole guardasigilli non è senza inconvenienti. Il magistrato, volendo, o non volendo, tutte le volte che sarà chiamato ad esaminare una proposta di liberazione condizionata, sarà necessariamente tratto a rifare il processo di colui intorno alquale deve pronunziarsi.

Ora i processi non si possono nè si debbono rivedere. La cosa giudicata deve essere irrevocabile ed irremovibile, ciò che il giudice fece deve rimanere immutato. Altri criteri, che non son quelli del giudice, debbono decidere della liberazione condizionata.

Altre considerazioni di una diversa natura debbono prevalere. Non si tratta di riesaminare la natura della colpa, e la proporzione della pena, ma si tratta di assicurarsi se il ravvedimento esiste.

Non esagero l'importanza dell'osservazione ora fatta, e convengo che l'intervento della sezione d'accusa potrebbe, forse, per altre considerazioni essere ammesso. Ma si badi che l'inconveniente, al quale ho fatto cenno non è solo.

In Italia non hanno i magistrati tempo sufficiente onde esaurire gli affari che si presentano alle loro decisioni. Noi leggiamo con dolore, con amarezza grandissima, le statistiche degli affari giudi-

ziari, le quali ci rivelano ritardi che paiono inconcepibili e che pure furono imposti dalla necessità delle cose.

Ora, a questi magistrati, alle sezioni di accusa dove si trattano gli affari penali che vogliono maggiore sollecitudine, vogliamo noi aggiungere un sì gran numero di nuovi affari? E non credete che questo procedimento non debba produrre un nuovo ritardo nell'andamento degli affari penali? Io per me lo temo; ed è perciò che mi sembra inopportuna questa parte della legge presentata dall'onorevole guardasigilli.

Ho fatto un esame sommario della legge che ci sta dinanzi. E nel dirvi quali sono le mie obiezioni vi ho pure dette quelle della minoranza della Commissione, e credo altresì di avere pienamente giustificata la mia condotta.

Io che aveva proposto fra i primi la liberazione condizionata, oggi la combatto. Ma perchè l'avevo chiesta prima, e la combatto oggi? Confesserò che io aveva un'ambizione troppo alta, lo riconosco, quella di fare che in Italia la questione gravissima dell'espiazione penale potesse essere trattata a fondo, e trattata separatamente, se era possibile, dal Codice penale, poichè nell'esame del Codice si sarebbe affogata, come necessariamente affogherà, in mezzo a questioni che paiono (e forse nol sono) infinitamente più importanti. Io ho avuto il desiderio di provarmi a far trionfare in Italia un sistema di espiazione penale che la scienza raccomanda, e che le nazioni più civilizzate accettarono o si apparecchiavano ad accettare. Io ebbi l'ambizione di cooperare al trionfo, in Italia, di quel sistema di espiazione, che comunemente si appella il sistema irlandese.

Veggio oggi di avere avuto un'ambizione sproporzionata alle mie forze; veggio che non sono riuscito ad altro, se non a far sì che fosse presentata una legge, la quale è, nel mio modo di vedere, la negazione istessa di quel sistema irlandese che dovrebbe introdursi.

E nondimeno, vi è la possibilità, secondo me, di modificare questa legge in guisa che possa essere accettata da tutti. L'onorevole ministro guardasigilli, alla cui scienza mi piace rendere omaggio, ha già sentito come in questa materia sia necessario di procedere con grande cautela e con estrema prudenza. Egli è venuto proponendoci un emendamento col quale si escludono dalla liberazione condizionata i condannati per crimini di brigantaggio e di grassazione. Egli ha pure domandato che fossero esclusi da questo beneficio i colpevoli di estorsioni e di ricatto, ed ha chiesto che ne fossero esclusi ancora i recidivi in reati di omicidio o di furto qua-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

lificato. Egli adunque sentiva, e lo ripeto, come certe riforme debbono essere fatte con cautela.

Se egli volesse accettare un emendamento che ebbero l'onore di proporre, sebbene infruttuosamente, nel seno della Commissione, se egli volesse limitare la liberazione condizionata a coloro i quali hanno espiato in cella e nel completo isolamento una prima parte della loro pena; se volesse altresì limitare la liberazione condizionata a coloro che per la buona condotta furono ammessi alle colonie agricole, ed ebbero il permesso di lavorare all'aperto, allora io credo che potremmo fare cosa assai buona ed assai corretta. E parmi che dal punto di vista scientifico nulla vi sia a ridire sopra questa proposta.

L'onorevole Indelli dice, se non sbaglio, che ciò sarebbe una mistificazione.

INDELLI. No, ho detto che sarebbe l'amnistia di Filippo II.

PRESIDENTE. Onorevole Indelli, non interrompa.

DI RUDINÌ. Filippo II era un principe assai singolare; era un principe cupo e feroce, ma credeva invece d'essere di animo dolce e benevolo. E quando mostrò crudeltà credeva di far piacere a Dio, e con ciò assolveva se stesso dei suoi peccati. Il santo scopo di servire l'Onnipotente gli pareva sufficiente giustificazione. E nel fare il male credeva di fare il bene. Anch'io come lui, farò male, ma credo di fare il bene.

Credo che la mia proposta non è così rigorosa come può sembrare all'onorevole Indelli. E la credo altresì assai conveniente ed opportuna. Una sola obiezione può farsi ed è questa: voi non avete celle. Ma io dico che ne abbiamo; sono poche, è vero, ma ve ne sono, e sono bastevoli per una prima esperienza.

Indipendentemente dalle celle di punizione noi abbiamo 3600 o 4000 celle, le quali si vanno aumentando di giorno in giorno, e che possono ancora essere aumentate, qualora i risparmi che la presente legge porterà al bilancio fossero impiegati nella costruzione di nuove celle. Dunque io dico che non sarebbe una modificazione di poco effetto, ma sarebbe qualche cosa di efficace e di prudente insieme.

Ho detto schiettamente quel che pensavo; ho spiegato il mio concetto, e solo mi duole di avere intrattenuta forse troppo lungamente la Camera. Di questo peccato le chieggo scusa. E del resto l'attenzione benevola de' miei colleghi mi fa supporre che vorranno facilmente assolvermi.

Ho un'ultima parola da dire all'onorevole guardasigilli: io sono un deputato d'opposizione, non c'è che dire; la parola di un deputato d'opposi-

zione è sempre antipatica... (*Interruzioni a sinistra*)  
Deve essere così.

Voci. No! no!

MINISTRO PER L'INTERNO. Siamo stati oppositori noi per sedici anni.

DI RUDINÌ. Dovrebbero essere abituati, ma certi mutamenti producono per conseguenza altri mutamenti che paiono inconcepibili, eppure ci sono. Vi sono stati a mo' d'esempio alcuni momenti in cui nel linguaggio dell'onorevole Nicotera ho sentito l'eco lontana del linguaggio d'altri.

MINISTRO PER L'INTERNO. Questo che cosa significa? Non significa niente.

DI RUDINÌ. Dunque, come dicevo, il linguaggio di un deputato d'opposizione, può saper di amaro, anche quando le intenzioni siano le più benevoli e le più oneste, ma a me preme di fare una dichiarazione, ed è questa: qui, è inutile dissimularlo, non vi è questione politica. Bene disse l'onorevole Righi, bene disse l'onorevole Inghilleri, e lo ripeto anch'io. È una questione scientifica, la scienza è al di sopra della politica, la scienza doma e vince la politica, ma non se ne lascia imporre.

Ora, io mi rivolgo all'onorevole Mancini che è uomo di scienza più ancora che uomo politico, e gli dico: onorevole Mancini, crede ella che io abbia interamente torto? crede ella di non dover fare nulla per accostarsi in qualche modo al mio ordine d'idee?

Io oso sperare che la risposta dell'onorevole Mancini non sarà una risposta assolutamente negativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Fossa ha facoltà di parlare.

FOSSA. Si potrebbe rimandare a domani.

Voci. Sì! sì! Domani! domani!

PRESIDENTE. Allora domani alle due seduta pubblica.

Avverto gli onorevoli deputati che domani sono convocati tutti gli uffizi, per costituirsi e per esaminare alcuni disegni di legge che loro saranno sottoposti.

La seduta è levata alle 5 50.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge sopra la liberazione condizionale dei condannati.

Discussione dei progetti di legge:

2° Estensione ai medici della marina militare delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873;

3° Abrogazione dell'articolo 366 del Codice penale militare marittimo;

4° Modificazione delle leggi sulla imposta dei fabbricati.